

Legge regionale 30 marzo 2011, n. 4

Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2011 in materia di entrate e di spese.

Il Consiglio regionale ha approvato.

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE

CAPO I
EVENTI SISMICI

Art. 1
(Disposizioni relative agli eventi sismici
1982-1984)

1. Gli interventi di ricostruzione finanziati a seguito degli eventi sismici 1982-1984 non ultimati entro i termini fissati dalle rispettive normative di riferimento devono essere ultimati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. L'interessato deve produrre, al comune competente, la documentazione necessaria per la determinazione della liquidazione a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
3. Per gli interventi già ultimati alla data di entrata in vigore della presente legge il termine di trenta giorni per la presentazione della documentazione di cui al comma 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Il mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1, 2 e 3 comporta la dichiarazione di decadenza dal contributo e l'avvio del procedimento di revoca dello stesso.

Art. 2
(Realizzazione di interventi
di carattere strutturale)

1. La disposizione di cui all'articolo 7 terzo

comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34 (Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi), così come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 31 maggio 1982, n. 26, non opera nei confronti dell'avente diritto non residente nell'immobile oggetto di contributo, fermo restando l'obbligo per lo stesso della realizzazione dei lavori strutturali per i quali l'importo del contributo non può essere superiore a quello determinato per tali opere in sede di concessione.

Art. 3

(Competenze dei comuni)

1. Il comune competente dispone l'erogazione a saldo del contributo spettante ai soggetti aventi diritto, previa verifica della regolarità della documentazione prodotta, a fine lavori. La erogazione del contributo deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di presentazione della rendicontazione finale.
2. Il comune, in caso di verifica negativa della documentazione di cui al comma 1, dispone la dichiarazione di decadenza del contributo e l'eventuale avvio del procedimento di revoca.

Art. 4

(Contributi alle imprese del commercio danneggiate dalla crisi sismica del 2009)

1. Al fine di indennizzare le imprese di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12 (Interventi di agevolazione finanziaria e per l'assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del

commercio e dei servizi) ubicate nei territori maggiormente colpiti dalla crisi sismica del 15 dicembre 2009, come individuati con l'articolo 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 marzo 2010, n. 3853 (Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009), sono concessi contributi a fronte dei danni indiretti derivanti dalla sospensione e/o trasferimento di attività.

2. Le modalità, i termini e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1, sono disciplinati con regolamento della Giunta regionale nel rispetto della disciplina contenuta nel Reg. (CE) 15 dicembre 2006 n. 1998/2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore ("de minimis").

3. Per gli interventi di cui al comma 1, è autorizzata per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa, la spesa di euro 100.000,00 con imputazione alla unità previsionale di base 08.1.012 denominata "Interventi in favore del commercio" (cap. 5732 n.i.).

4. Al finanziamento delle spese di cui al comma 3, si fa fronte con riduzione, in termini di competenza e di cassa, di euro 100.000,00 dall'unità previsionale di base 15.1.003 (cap. 6080) del bilancio di previsione 2011.

5. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di

contabilità.

CAPO II DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ENTRATA

Art. 5

(Agevolazioni in materia di imposta regionale
sulle attività produttive)

1. Ai fini della determinazione dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) i soggetti passivi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali) che nell'anno di imposta in corso al 31 dicembre 2011 incrementano il numero dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto alla data del 31 dicembre 2010, possono dedurre il costo del predetto personale come specificato dal comma 2.

2. La deduzione di cui al comma 1, è pari al cinquanta per cento del costo di ogni nuovo dipendente incrementale assunto a tempo indeterminato, definito ai sensi dell'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile. La deduzione è incrementata al settantacinque per cento nei casi di assunzione di personale dipendente disoccupato da oltre dodici mesi di età superiore ad anni quaranta e di assunzione di persone di sesso femminile.

3. La deduzione di cui al secondo periodo del

comma 2, compete inoltre nel caso di acquisizione di complessi aziendali da imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347 (Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza) convertito con modificazioni dalla legge 18 febbraio 2004 n. 39 e al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 (Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274), e nel caso di acquisizione o affitto di rami di azienda da imprese per le quali siano in corso procedure concorsuali. La deduzione compete, altresì, nel caso di assunzione diretta di lavoratori provenienti dalle stesse imprese in numero non inferiore a trenta dipendenti.

4. La deduzione spetta per l'anno di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2010 e per i successivi quattro anni.

5. La deduzione decade se nei quattro periodi di imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2011 il numero dei lavoratori dipendenti a tempo indeterminato risulta inferiore o pari rispetto a quelli occupati alla data del 31 dicembre 2010.

6. Ad eccezione dei casi di cui al comma 3, non possono usufruire della deduzione di cui al comma 2 le imprese per cui l'incremento occupazionale derivi dall'assorbimento a qualsiasi titolo, anche parziale, di attività di imprese giuridicamente preesistenti, anche a seguito di operazioni societarie straordinarie. Nel caso di società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo

anche indirettamente ad uno stesso soggetto, l'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni occupazionali rilevate negli stabilimenti ubicati nel territorio regionale.

7. Le imprese costituite nel corso del 2011 possono usufruire della deduzione di cui al primo periodo del comma 2 in riferimento a tutti i lavoratori assunti a tempo indeterminato, a condizione che l'incremento occupazionale non derivi dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti.

8. I soggetti che beneficiano della deduzione inviano alla Regione una comunicazione dei dati nei termini e con le modalità stabilite dalla Giunta regionale.

9. Per ciascun dipendente incrementale l'importo complessivo delle deduzioni ammesse dal presente articolo e dal d.lgs. 446/1997, non può comunque eccedere il limite massimo rappresentato dal costo sostenuto dal datore di lavoro, così come determinato dall'articolo 2425, primo comma, lettera B), numero 9 del codice civile.

Art. 6

(Disposizioni concernenti gli accessi e i passi carrabili posti lungo la rete viaria regionale)

1. A decorrere dal 1 gennaio 2011 gli accessi e i passi carrabili di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e agli articoli 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre

1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), posti lungo la rete viaria regionale, sono esentati dal pagamento del canone annuo di cui all'articolo 27 del d.lgs. 285/1992.

2. Per gli accessi e i passi carrabili di cui al comma 1, autorizzati entro il 31 dicembre 2010, il canone corrispondente all'annualità 2010 è dovuto per intero.

CAPO III MICROCREDITO E SVILUPPO PRODUTTIVO

Art. 7 (Fondo per il microcredito)

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, un fondo finalizzato alla promozione e al sostegno di progetti di creazione d'impresa realizzati da giovani, donne e soggetti svantaggiati, denominato "Fondo per il microcredito".

2. La Giunta regionale definisce con proprio atto le modalità di attuazione e gestione del Fondo per il microcredito.

3. In sede di prima applicazione il Fondo per il microcredito è costituito per un valore di euro 1.000.000,00 mediante l'utilizzo delle disponibilità accertate alla data del 31 dicembre 2010 sui fondi di cui all'articolo 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali).

4. La Giunta regionale può disporre incrementi

della dotazione finanziaria di cui al comma 3, utilizzando ulteriori disponibilità dei fondi di cui al medesimo comma 3 ovvero risorse finanziarie regionali, statali e comunitarie e anche provenienti da enti ed istituti pubblici e privati.

Art. 8

(Sostegno agli investimenti delle imprese)

1. Al fine di sostenere i processi di innovazione tecnologica, di investimento e di crescita delle imprese regionali la Giunta regionale può utilizzare, nel rispetto della normativa comunitaria, regimi di aiuto, autorizzati dalla Commissione europea, avvalendosi di fondi rotativi finalizzati alla concessione alle imprese di finanziamenti agevolati rimborsabili con un piano di rientro pluriennale.

2. Possono beneficiare degli interventi di cui al comma 1, le imprese dei settori extra agricoli, nel rispetto delle norme comunitarie in materia di aiuti di stato, prevedendo in ogni caso una riserva di fondi a favore delle piccole imprese comunque non inferiore al cinquanta per cento delle risorse disponibili. Il tasso applicato alle imprese beneficiarie non può essere inferiore allo zero virgola cinquanta per cento annuo.

3. In attuazione dei commi 855, 856, 857, 858 e 859, dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)) i regimi di aiuto di cui al comma 1 possono prevedere l'utilizzo del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'articolo 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361

della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)), istituito presso la gestione separata della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..

4. Gli oneri relativi all'eventuale copertura, anche parziale, del differenziale di tasso di interesse tra la provvista del Fondo di cui al comma 3 ed il tasso applicato alle imprese, nonché gli oneri di gestione del Fondo da riconoscere alla Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., sono a carico degli stanziamenti di cui al cap. 9394 del bilancio regionale.

CAPO IV DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SPESA

Art. 9 (Disposizioni di contenimento della spesa)

1. La Regione aderisce volontariamente ai principi di contenimento della spesa pubblica e alle disposizioni concernenti la riduzione dei costi degli apparati amministrativi, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 20 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

2. In particolare, in attuazione di quanto disposto al comma 1:

a) i costi di partecipazione agli organi collegiali regionali sono adeguati a quanto previsto dall'articolo 6, comma 1 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010;

b) gli enti ai quali la Regione eroga contributi

in via ordinaria si adeguano alle disposizioni dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. I gettoni di presenza, ove previsti, non possono superare l'importo di euro trenta a seduta giornaliera. L'erogazione del contributo è subordinata all'avvenuto adeguamento delle rispettive norme di organizzazione e di funzionamento. Tali disposizioni non si applicano alle società e agli enti elencati all'ultimo periodo dell'articolo 6, comma 2 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010;

c) le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposte ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati di enti e agenzie regionali, dall'anno 2011 e sino all'anno 2013 sono, automaticamente, ridotti del dieci per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 3 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010;

d) gli enti e le agenzie regionali, gli organismi pubblici partecipati dalla Regione, anche con personalità giuridica di diritto privato, adeguano le rispettive norme di organizzazione e di funzionamento al fine di assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi di amministrazione e di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti;

e) i compensi di cui all'articolo 2389, primo comma del codice civile, dei componenti degli

organi di amministrazione e di quelli di controllo delle società partecipate di cui all'articolo 3, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese), sono ridotti del dieci per cento, secondo quanto disposto dall'articolo 6, comma 6 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. La disposizione si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) a decorrere dall'anno 2011 il complesso della spesa per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore al venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione degli enti che svolgono attività di ricerca come compito istituzionale;

g) a decorrere dall'anno 2011 il complesso della spesa per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, non può superare il venti per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e alle agenzie regionali con esclusione di quelli che svolgono tali attività come compito istituzionale. La disposizione non si applica alla pubblicità avente carattere legale o finanziario e derivante da obblighi normativi;

h) a decorrere dall'anno 2011 la Regione, gli enti e le agenzie regionali non effettuano spese per sponsorizzazioni;

i) a decorrere dall'anno 2011 la spesa per

missioni, anche all'estero, non può superare il cinquanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità. La disposizione non si applica alle missioni effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi, nonché a quelle connesse ad accordi internazionali, ovvero, indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso organismi internazionali, comunitari ed interistituzionali e con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito regionale. Il limite di spesa può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento della Giunta regionale, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 12 del d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali;

l) a decorrere dall'anno 2011 la spesa sostenuta per attività esclusivamente di formazione, non deve essere superiore al cinquanta per cento di quella impegnata nel 2009 per le medesime finalità. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali. La disposizione non si applica alla spesa per formazione derivante da obblighi normativi;

m) il complesso della spesa per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, per l'anno 2011, non può essere superiore all'ottanta per cento del complesso degli impegni di spesa assunti nell'anno 2009 per le medesime finalità; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La disposizione si applica anche agli enti e agenzie regionali.

3. La Giunta regionale per l'attuazione delle

disposizioni di cui ai commi 1 e 2 adotta atti di indirizzo rivolti anche agli enti e agenzie regionali, nonché alle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione.

4. Il Consiglio regionale attua le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 nell'ambito della propria autonomia.

5. Gli enti e le aziende del servizio sanitario regionale si adeguano alle misure di contenimento di cui ai commi 1 e 2, fatto salvo il rispetto della specifica disciplina di settore.

Art. 10 (Eventi e manifestazioni)

1. La Regione, in attuazione degli articoli 10 e 11 dello Statuto regionale, promuove e favorisce la realizzazione di manifestazioni ed eventi, anche da parte di soggetti pubblici e privati, che rispondono esclusivamente ai seguenti criteri:

- a) armonia e coerenza con gli obiettivi della programmazione regionale;
- b) valorizzazione del territorio regionale;
- c) validità rispetto al sistema economico, sociale e culturale regionale.

2. Per il finanziamento degli interventi previsti al comma 1, per l'anno 2011, è autorizzata la spesa di euro 450.000,00, con imputazione, in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004, di nuova istituzione, denominata "Eventi e manifestazioni" (cap. 581 n.i.) del bilancio di previsione 2011. L'entità

della spesa, per gli anni 2012 e successivi, è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

Art. 11

(Celebrazioni per il centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 1, comma 2 dello Statuto regionale, promuove e favorisce le celebrazioni del centocinquantésimo anniversario dell'Unità d'Italia che ricorre nel 2011, provvedendo alla realizzazione e al sostegno di iniziative ed eventi culturali commemorativi del Risorgimento italiano, con particolare riferimento a quelli storicamente legati al territorio dell'Umbria.

2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale individua, con proprio atto, eventi, mostre, conferenze, convegni ed ogni altra iniziativa per la celebrazione della ricorrenza.

3. Per il finanziamento degli interventi previsti nel presente articolo è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 170.000,00, da imputare, in termini di competenza e di cassa, all'unità previsionale di base 01.1.004 denominata "Eventi e manifestazioni" (cap. 582 n.i.) del bilancio di previsione 2011.

Art. 12

(Interventi per lo sviluppo del sistema di telecomunicazioni)

1. Per consentire lo sviluppo del sistema di

telecomunicazioni, anche ai fini della valorizzazione del territorio regionale, la Regione assegna a Centralcom S.p.A., per l'anno 2011 e sulla base di apposita convenzione, un contributo di euro 76.500,00.

2. Al finanziamento dell'onere di cui al comma 1 si fa fronte con la disponibilità della unità previsionale di base 05.1.016 denominata "Attività e programma finalizzati alla valorizzazione ed alla salvaguardia del territorio" (cap. 5863) del bilancio di previsione 2011.

CAPO V
CENTRO REGIONALE UMBRO
DI MONITORAGGIO
DELLA SICUREZZA STRADALE

Art. 13
(Centro regionale umbro
di monitoraggio della sicurezza stradale)

1. Per l'anno 2011 è autorizzata la spesa di euro 1.200.000,00 da imputare, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 06.2.002 (cap. 7376 n.i.), a titolo di cofinanziamento del progetto denominato "Creazione del Centro regionale umbro di monitoraggio della sicurezza stradale" di cui al decreto interministeriale 28 settembre 2009, n. 800.

CAPO VI
CENTRO REGIONALE
DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 14

(Centro regionale di protezione civile)

1. È istituito il Centro regionale di protezione civile quale sede operativa del Servizio regionale di protezione civile al fine di assicurare l'unitarietà della gestione tecnico-operativa delle attività di protezione civile e favorire una rete integrata di collegamenti tra soggetti pubblici e privati per l'espletamento delle relative attività. Il Centro regionale di protezione civile ha sede in Foligno.
2. Al fine di garantire una adeguata funzionalità della struttura di cui al comma 1 è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e di cassa la spesa di euro 290.000,00 da imputare alla unità previsionale di base 05.1.014 (cap. 2860 n.i.).
3. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

Art. 15

(Attuazione del comma 186-bis dell'articolo 2
della legge 23 dicembre 2009, n. 191)

1. In attuazione di quanto disposto dal comma 186-bis, dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)), come inserito dall'articolo 1,

comma 1-quinquies del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, le funzioni previste in capo alle Autorità d'ambito territoriale dagli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) sono esercitate ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito al capo III del titolo II della legge regionale 9 luglio 2007, n. 23 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale – Unione europea e relazioni internazionali – Innovazione e semplificazione).

Art. 16

(Commissione d'inchiesta su Infiltrazioni mafiose in Umbria)

1. La Commissione consiliare d'inchiesta su "Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzioni e lotta alla criminalità organizzata", istituita con deliberazione del Consiglio regionale n. 17 del 14 settembre 2010, può avvalersi di esperti in materie sociologiche e di fenomeni connessi alla criminalità organizzata.
2. La Commissione di cui al comma 1, per l'espletamento dei compiti ad essa assegnati, può utilizzare i dati e le informazioni raccolti dall'Osservatorio regionale dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui alla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3 (Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici).
3. Per le attività di cui al comma 1, è autorizzata in termini di competenza e di cassa, per l'anno 2011, la spesa di euro 30.000,00, da imputare alla

unità previsionale di base 01.1.005, denominata “Funzionamento del Consiglio regionale”, dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

4. Al finanziamento della spesa di cui al comma 3, si provvede con pari riduzione dello stanziamento della unità previsionale di base 16.1.002, del bilancio regionale.

5. L’entità della spesa per gli anni 2012 e successivi è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell’articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.

TITOLO II MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI A LEGGI REGIONALI

Art. 17

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale
17 maggio 1994, n. 14)

1. Dopo l’articolo 38 della legge regionale 17 maggio 1994, n. 14 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) sono inseriti i seguenti:

“Art. 38 bis

*(Fondo regionale per il risarcimento dei danni
causati dalla fauna selvatica)*

1. È istituito, presso la struttura regionale competente, il Fondo regionale per il risarcimento dei danni causati dalla fauna selvatica, di seguito denominato “Fondo incidenti stradali”.

2. Sono risarcibili, con le risorse destinate al Fondo incidenti stradali, i danni causati a persone, cose e mezzi dall'investimento, per caso fortuito o di forza maggiore, della fauna selvatica lungo le strade comunali, provinciali, regionali e statali purché l'investimento non sia derivante da violazioni al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada).

3. La richiesta di risarcimento può essere proposta alla struttura regionale competente solo nel caso di incidenti stradali accertati con verbale redatto dai soggetti di cui all'articolo 12 del d.lgs. 285/1992, che espletano servizi di polizia stradale, dal personale di vigilanza faunistico-ambientale della Provincia o dal personale del Corpo forestale dello Stato, intervenuti sul luogo del sinistro. Nel verbale deve risultare il nesso causale tra danno provocato e impatto con l'animale.

4. Sono esclusi dal risarcimento, in presenza di collisione tra veicolo impattante e animale, i danni causati da successivo scontro con altri veicoli, da infrastrutture stradali o i danni causati dall'uscita di strada senza scontro con l'animale.

5. La Giunta regionale definisce, con proprio atto, le modalità, i criteri e i termini per la presentazione delle domande di risarcimento e la relativa liquidazione.

Art. 38 ter
(Risorse finanziarie)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 38 bis è autorizzata per l'anno 2011, la spesa di euro 400.000,00 da imputare, in

termini di competenza e di cassa, nell'unità previsionale di base 07.1.013 (cap. 4186 n.i.).

2. Per gli anni 2012 e successivi l'entità della spesa è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della legge regionale di contabilità.”.

Art. 18

(Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 23 marzo 1995, n. 12)

1. Alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 2 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12 (Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali) il numero: “32” è sostituito dal seguente: “35”.

2. Alla lettera b), del comma 2, dell'articolo 2 della l.r. 12/1995 il numero: “32” è sostituito dal seguente: “35”.

3. Il comma 3, dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

“3. Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a).”.

4. Dopo il comma 3, dell'articolo 3 della l.r. 12/1995 sono aggiunti i seguenti:

“3 bis. Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b).”.

3 ter. Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo.”.

5. Alla lettera d), del comma 1, dell'articolo 4 della l.r. 12/1995 la locuzione: *“superiore a lire 240.000.000”* è sostituita dalla seguente: *“inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 123.949,00”.*

6. L'articolo 14 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

*“Art. 14
(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale entro il trentuno marzo di ogni anno, trasmette al Consiglio regionale una relazione annuale sullo stato d'attuazione e sull'efficacia della legge stessa. In particolare la relazione dovrà contenere dati dettagliati relativi all'utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 15, con specifico riferimento all'impiego delle risorse comunitarie e di quelle destinate al Fondo per il microcredito.”.

7. Il comma 6, dell'articolo 15 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

“6. La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e di Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta regionale.”.

8. Dopo il comma 6, dell'articolo 15 della l.r. 12/1995 è inserito il seguente:

“6 bis. La Giunta regionale stabilisce, annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge.”.

9. L'articolo 16 della l.r. 12/1995 è sostituito dal seguente:

*“Art. 16
(Cumulabilità)*

1. Le agevolazioni di cui alla presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze comunitarie, statali e regionali.

2. Le imprese beneficiarie dei contributi di cui alla presente legge non possono usufruire delle agevolazioni previste al Titolo II del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185 (Incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego, in attuazione dell'articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144).”.

*Art. 19
(Ulteriore modificazione ed integrazioni
alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9)*

1. Dopo il comma 2, dell'articolo 8 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Norme sulla istituzione e disciplina dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (A.R.P.A.)) sono aggiunti i seguenti:

“2 bis. Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al sei per cento dell'indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.

2 ter. Dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, l'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento.”.

2. La lettera c), del comma 3, dell'articolo 17 della l.r. 9/1998 è abrogata.

Art. 20

(Ulteriori integrazioni alla legge regionale
28 febbraio 2000, n. 13)

1. Alla lettera c), del comma 3, dell'articolo 98 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), dopo la parola: “oggettivi” sono aggiunte le seguenti: “*e tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione*”.

2. Dopo il secondo periodo, del comma 2, dell'articolo 99 della l.r. 13/2000 è aggiunto il seguente: “*L'organismo svolge anche le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta regionale.*”.

Art. 21

(Ulteriore modificazione ed integrazione
alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30)

1. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Istituzione dell'Agenzia regionale umbra per la ricerca socio – economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche») il segno di punteggiatura: “.” è sostituito dal seguente: “;”.

2. Dopo la lettera c), del comma 1, dell'articolo 2 della l.r. 30/2000 è aggiunta la seguente:

”c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell'Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.”.

Art. 22

(Ulteriore integrazione alla legge regionale
17 aprile 2001, n. 11)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati – Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)) è aggiunto il seguente:

“1 bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente

versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662)."

Art. 23

(Ulteriore modificazione alla legge regionale
12 novembre 2002, n. 21)

1. L'articolo 7 della legge regionale 12 novembre 2002, n. 21 (Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre) è abrogato.

Art. 24

(Ulteriori modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 5 marzo 2009, n. 4)

1. Dopo il comma 6, dell'articolo 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4 (Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese) è inserito il seguente:

"6 bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1 gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o superiore a tre mesi di stipendio, possono

beneficiare dell'anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A..”.

2. Dopo il comma 7, dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 è inserito il seguente:

“7 bis. L'anticipazione delle mensilità di cui al comma 6 bis, può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all'importo in linea capitale dell'anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull'anticipazione sono a carico dei beneficiari.”.

3. Al comma 8, dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 la locuzione: “31 dicembre 2012” è sostituita dalla seguente: “31 dicembre 2013”.

4. Al comma 9, dell'articolo 6 della l.r. 4/2009 dopo il numero: “6,” sono aggiunte le seguenti parole: “6 bis,” e dopo il numero: “7” sono aggiunte le seguenti parole: “, 7 bis”.

Art. 25

(Integrazioni alla legge regionale

15 aprile 2009, n. 6)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 18 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6 (Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria) è inserito il seguente:

“1 bis. Per il finanziamento degli interventi

previsti all'articolo 2 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 30.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata "Azioni per le pari opportunità" (cap. 2538 n.i.)."

2. Al comma 2, dell'articolo 18 della l.r. 6/2009 dopo le parole: "*l'entità della spesa*" sono aggiunte le seguenti: "*di cui ai commi 1 e 1 bis*".

Art. 26

(Integrazioni alla legge regionale
15 aprile 2009, n. 7)

1. Dopo l'articolo 24 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 7 (Sistema Formativo Integrato Regionale) sono inseriti i seguenti:

"Art. 24 bis

(Sistema informativo regionale)

1. La Regione supporta il sistema formativo ed educativo di cui alla presente legge sviluppando un apposito Sistema informativo regionale attraverso:

a) la gestione degli archivi, dei flussi, delle procedure informatizzate, dei sottosistemi e delle reti;

b) l'analisi, la valutazione e il supporto alle decisioni in ordine alla programmazione;

c) il supporto alla comunicazione e promozione attraverso la pubblicizzazione dell'offerta formativa;

d) la gestione, il monitoraggio e il controllo delle attività.

2. *Il Sistema informativo regionale si raccorda e coopera con il Sistema informativo lavoro di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41 (Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego), nonché con i sistemi informativi gestiti da soggetti pubblici, da istituzioni scolastiche parificate e dal sistema camerale contenenti dati attinenti alle materie oggetto della presente legge e garantisce ai soggetti coinvolti lo scambio delle informazioni, anche attraverso la condivisione delle banche dati.*

3. *La Regione promuove adeguate misure di semplificazione telematica per perseguire l'efficiente gestione delle prassi procedurali e la tempestiva informazione ai cittadini e agli utenti sui servizi presenti nel territorio.*

Art. 24 ter

(Anagrafe regionale degli studenti)

1. *È istituita, presso la struttura regionale competente in materia di istruzione, l'anagrafe regionale degli studenti, in attuazione del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53).*

2. *L'anagrafe regionale degli studenti garantisce, a livello regionale, l'adempimento delle competenze in materia di diritto-dovere all'istruzione e alla formazione quali:*

- a) la programmazione della rete scolastica;*
- b) l'educazione degli adulti;*

c) la realizzazione di interventi integrati di orientamento scolastico e professionale;

d) la promozione di azioni tese a realizzare le pari opportunità in materia di istruzione e formazione;

e) la promozione di azioni di supporto volte a sostenere la coerenza e la continuità in verticale e orizzontale tra i diversi gradi e ordini di scuole;

f) la promozione di interventi perequativi;

g) la realizzazione di interventi integrati di prevenzione della dispersione scolastica, di educazione alla salute, nonché di programmazione e razionalizzazione dei servizi di trasporto scolastico.

3. L'anagrafe regionale degli studenti supporta, altresì, la definizione integrata dei percorsi scolastici, formativi e professionali in rapporto alla scheda anagrafico- professionale del sistema informativo lavoro contribuendo alla predisposizione del libretto formativo di cui all'articolo 20.

4. L'anagrafe regionale degli studenti contiene i dati sui percorsi scolastici, formativi e in apprendistato degli studenti che frequentano le scuole del territorio regionale a partire dal primo anno della scuola primaria, individuati attraverso le seguenti informazioni:

a) dati anagrafici;

b) istituzione scolastica e classe frequentata negli anni scolastici;

c) indirizzo di studi prescelto;

d) frequenza scolastica;

e) esiti intermedi e finali del profitto e del

comportamento;

f) dati anagrafici del o dei tutori.

5. L'organizzazione e la gestione dei dati contenuti nell'anagrafe regionale degli studenti avviene nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e dalla specifica normativa di settore.

6. L'anagrafe regionale degli studenti si raccorda con le anagrafi comunali della popolazione, al fine di promuovere azioni per il successo formativo e la prevenzione degli abbandoni e per la vigilanza sull'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia; l'anagrafe regionale provvede, altresì, al coordinamento con le funzioni svolte dalle province attraverso i servizi per l'impiego in materia di orientamento, informazione e tutorato.

7. Nell'ambito del sistema informativo regionale, la Regione può sviluppare ulteriori appositi sotto-sistemi informativi concernenti i settori disciplinati dalla presente legge.

*Art. 24 quater
(Forme di collaborazione)*

1. La Regione, per le finalità di cui agli articoli 24 bis e 24 ter, può stipulare accordi ed intese con le Province, le Istituzioni scolastiche, le Università con sede nel territorio regionale, gli enti formativi attuatori, nonché con le altre Regioni, per l'organizzazione e la gestione dei dati, nel rispetto di quanto disposto dal d.lgs. 196/2003 e dalla specifica normativa di settore, anche finalizzati a realizzare interventi mirati

contro situazioni di disagio e devianza, dispersione e insuccesso formativo.”.

Art. 27

(Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 13 maggio 2009, n. 11)

1. La lettera e), del comma 2, dell'articolo 13 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11 (Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate) è abrogata.

2. Dopo il comma 5, dell'articolo 17 della l.r. 11/2009 è aggiunto il seguente:

“5 bis. L'ATI di cui al comma 1, presenta alla Regione entro il 31 dicembre 2011, uno studio finalizzato all'individuazione del sito ove realizzare l'impianto di trattamento termico ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). Lo studio è realizzato nel rispetto dei criteri del Piano regionale di cui all'articolo 11 e delle linee guida per la redazione dei Piani d'ambito adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 2.”.

Art. 28

(Ulteriori modificazioni a leggi regionali)

1. Le modifiche apportate dall'articolo 2 della legge regionale 23 settembre 2009, n. 20 (Ulteriori modificazioni della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali)), all'articolo 5, della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 (Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali), non si applicano ai consiglieri regionali in carica all'entrata in vigore della presente legge che nelle legislature regionali VII o VIII si trovavano nelle

condizioni di cui al comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26 (Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 – Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni).

2. Al comma 1, dell'articolo 2 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25 (Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione – Modificazioni di leggi regionali) le parole: “, *rispetto a quella percepita nel 2010*” sono abrogate. L'abrogazione di cui al primo periodo produce effetti a decorrere dal 2012.

3. Dopo il comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9 (Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali) è aggiunto il seguente:

“2-bis. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a) del comma 1.1.”.

Art. 29

(Ulteriore modificazione ed integrazione alla legge regionale 3 agosto 2010, n. 19)

1. Al comma 3, dell'articolo 18 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19 (Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione Umbria – ATER regionale) la locuzione: “28 febbraio 2011” è sostituita dalla seguente: “30 aprile 2011”.

2. Il comma 5, dell'articolo 18 della l.r. 19/2010 è sostituito dal seguente:

“5. Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento contabile e il regolamento di organizzazione di cui all’articolo 15, rispettivamente entro il 31 maggio 2011 e entro il 31 dicembre 2011 e il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2011.”.

TITOLO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DOTAZIONI
ORGANICHE E DI RECLUTAMENTO
DEL PERSONALE NELLE
AZIENDE SANITARIE REGIONALI

Art. 30

(Ulteriore applicazione della legge regionale
23 febbraio 2005, n. 16)

1. In attesa della complessiva ridefinizione della materia e fatti salvi i principi contenuti nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e nella normativa statale di settore, per il reclutamento del personale delle Aziende sanitarie regionali continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nella legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali).

Art. 31

(Modificazioni alla legge regionale
23 febbraio 2005, n. 16)

1. Al comma 1, dell’articolo 5 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali) le

parole: “*della ex carriera direttiva*” sono soppresse e dopo le parole: “*e personale dirigenziale amministrativo*” sono soppresse le seguenti: “*, tecnico e professionale*”.

2. Al comma 2, dell’articolo 5 della l.r. 16/2005 le parole: “*alle carriere*” sono sostituite con le seguenti: “*alla carriera*” e dopo la parola: “*effettuata*” sono aggiunte le seguenti: “*con procedura unica centralizzata per i fabbisogni espressi*”.

3. L’articolo 6 della l.r. 16/2005 è abrogato.

TITOLO IV DISPOSIZIONE FINALE

Art 32 (Norma finale)

1. Le Aziende sanitarie regionali adeguano le procedure pubbliche di reclutamento alle disposizioni dell’articolo 5, comma 2 della l.r. 16/2005, così come modificato dall’articolo 31 della presente legge, ivi incluse le procedure già indette e per le quali non sono ancora state avviate le prove selettive.

2. La Giunta regionale è delegata ad emanare norme attuative delle disposizioni recate dal comma 1 del presente articolo e dagli articoli 30 e 31 della presente legge.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell’articolo 38, comma 1 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.


Data a Perugia, 30 marzo 2011

MARINI

LAVORI PREPARATORI

Disegno di legge:

- di iniziativa della Giunta regionale su proposta dell'assessore Tomassoni, deliberazione n. 180 del 3 marzo 2011, atto consiliare n. 373 (IX Legislatura);
- assegnato per il parere alle Commissioni consiliari permanenti I “Affari istituzionali e comunitari” con competenza in sede referente, II “Attività economiche e governo del territorio” e III “Sanità e servizi sociali” con competenza in sede consultiva, il 4 marzo 2011;
- testo licenziato dalla I Commissione consiliare permanente in data 24 marzo 2011, con parere e relazioni illustrate oralmente dal consigliere Barberini per la maggioranza e dal consigliere Modena per la minoranza, con i pareri consultivi delle Commissioni consiliari permanenti II e III (Atto n. 373/BIS);
- esaminato ed approvato dal Consiglio regionale, con emendamenti, nella seduta del 29 marzo 2011, deliberazione n. 53.



Regione Umbria

Giunta Regionale

Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo,
risorse finanziarie, umane e strumentali

Servizio Segreteria della Giunta regionale

Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze,
atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale

L.R. 30 marzo 2011, n. 4

AVVERTENZA – Il testo della legge viene pubblicato con l’aggiunta delle note redatte dalla Direzione regionale Risorsa Umbria. Federalismo, risorse finanziarie, umane e strumentali (Servizio Segreteria della Giunta regionale - Sezione Norme regionali, decreti, ordinanze, atti consiliari e rapporti con il Consiglio regionale), ai sensi dell’art. 8, commi 1, 3 e 4 della legge regionale 20 dicembre 2000, n. 39, al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

NOTE

Nota all’art. 2:

- Il testo dell’art. 7, terzo comma della legge regionale 1 luglio 1981, n. 34, recante “Provvidenze a favore della Valnerina e degli altri Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 19 settembre 1979 e successivi” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 1 luglio 1981, n. 35), come sostituito dalla legge regionale 31 maggio 1982, n. 26 (in B.U.R. 8 giugno 1982, n. 31), è il seguente:

«Art. 7

Provvidenze a favore di privati e enti pubblici economici.

Omissis.

Solo nelle ipotesi di cui alle lettere A e B dei punti 1 e 2 di cui al precedente comma, il contributo è concesso a condizione che l’avente diritto realizzi sia gli interventi di carattere strutturale, sia i connessi lavori di rifinitura.

Omissis.»

Note all’art. 4, commi 1, 2 e 5:

- Il testo dell’art. 2, comma 2, lett. a) della legge regionale 3 aprile 1997, n. 12, recante “Interventi di agevolazione finanziaria e per l’assistenza tecnica a favore delle piccole e medie imprese del commercio e dei servizi” (pubblicata nel B.U.R. 9 aprile

1997, n. 18), è il seguente:

«Art. 2

Iniziative finanziabili e soggetti beneficiari.

Omissis.

2. Possono accedere ai contributi della presente legge:

a) le piccole e medie imprese esercenti il commercio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, comma 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 marzo 2010, n. 3853, recante “Primi interventi urgenti conseguenti ai gravi eventi sismici che hanno colpito parte del territorio della regione Umbria il giorno 15 dicembre 2009” (pubblicata nella G.U. 12 marzo 2010, n. 59):

«Art. 1

Omissis.

2. Le disposizioni previste dalla presente ordinanza si applicano al comune di Marsciano (Perugia), maggiormente colpito dagli eventi sismici di cui trattasi nonché ai comuni della provincia di Perugia Collazzone, Corciano, Deruta, Fratta Todina, Magione, Monte Castello di Vibio, Panicale, Perugia, Piegara, San Venazio e Torgiano il cui territorio, in tutto od in parte, ha risentito dei medesimi eventi.

Omissis.».

- Il regolamento CE 15 dicembre 2006, n. 1998/2006, della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»), è pubblicato nella G.U.U.E. 28 dicembre 2006, n. L 379.
- Il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, recante “Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 2 marzo 2000, n. 11), è il seguente:

«Art. 27

Legge finanziaria regionale.

Omissis.

3. La legge finanziaria regionale stabilisce:

Omissis.

c) la determinazione, in apposita tabella, della quota da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale per le leggi regionali di spesa permanente, la cui quantificazione è espressamente rinviata alla legge finanziaria regionale;

Omissis.».

Note all'art. 5, commi 1, 2, 3, 6 e 9:

- Si riporta il testo dell'art. 3, comma 1, lett. a), b), c) e d) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, recante “Istituzione dell'imposta regionale sulle attività produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'Irpef e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonché riordino della disciplina dei tributi locali” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 23 dicembre 1997, n. 298), come modificato dai decreti legislativi 10 aprile 1998, n. 137 (in G.U. 11 maggio 1998, n. 107), 19 novembre 1998, n. 422 (in G.U. 9 dicembre 1998, n. 287) e dal

decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262 (in G.U. 3 ottobre 2006, n. 230) convertito, con modificazioni, in legge 24 novembre 2006, n. 286 (in S.O. alla G.U. 28 novembre 2006, n. 277):

«3.

Soggetti passivi.

1. Soggetti passivi dell'imposta sono coloro che esercitano una o più delle attività di cui all'articolo 2. Pertanto sono soggetti all'imposta:

a) le società e gli enti di cui all'articolo 87, comma 1, lettere a) e b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;

b) le società in nome collettivo e in accomandita semplice e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico, nonché le persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 51 del medesimo testo unico;

c) le persone fisiche, le società semplici e quelle ad esse equiparate a norma dell'articolo 5, comma 3, del predetto testo unico esercenti arti e professioni di cui all'articolo 49, comma 1, del medesimo testo unico;

d) i produttori agricoli titolari di reddito agrario di cui all'articolo 32 del predetto testo unico, esclusi quelli con volume d'affari annuo non superiore a 7.000 euro, i quali si avvalgono del regime previsto dall'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sempreché non abbiano rinunciato all'esonerazione a norma del quarto periodo del citato comma 6 dell'articolo 34;

Omissis.».

– Si riporta il testo degli artt. 2359 e 2425, primo comma, lettera B del codice civile:

«2359.

Società controllate e società collegate.

Sono considerate società controllate:

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;

2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;

3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

2425.

Contenuto del conto economico.

Il conto economico deve essere redatto in conformità al seguente schema:

Omissis.

B) Costi della produzione:

6) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci;

7) per servizi;

8) per godimento di beni di terzi;

9) per il personale:

a) salari e stipendi;

b) oneri sociali;

c) trattamento di fine rapporto;

d) trattamento di quiescenza e simili;

e) altri costi;
10) ammortamenti e svalutazioni:
a) ammortamento delle immobilizzazioni immateriali;
b) ammortamento delle immobilizzazioni materiali;
c) altre svalutazioni delle immobilizzazioni;
d) svalutazioni dei crediti compresi nell'attivo circolante e delle disponibilità liquide;
11) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci;
12) accantonamenti per rischi;
13) altri accantonamenti;
14) oneri diversi di gestione.
Totale.
Differenza tra valore e costi della produzione (A - B).
Omissis.».

- Il decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, recante “Misure urgenti per la ristrutturazione industriale di grandi imprese in stato di insolvenza” (pubblicato nella G.U. 24 dicembre 2003, n. 298), è stato convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39 (in G.U. 20 febbraio 2004, n. 42).
- Il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, recante “Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'articolo 1 della L. 30 luglio 1998, n. 274”, è pubblicato nella G.U. 9 agosto 1999, n. 185.

Note all'art. 6, comma 1:

- Si riporta il testo degli artt. 22 e 27 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo codice della strada” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 18 maggio 1992, n. 114):

«22.

Accessi e diramazioni.

1. Senza la preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato.
2. Gli accessi o le diramazioni già esistenti, ove provvisti di autorizzazione, devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni di cui al presente titolo.
3. I passi carrabili devono essere individuati con l'apposito segnale, previa autorizzazione dell'ente proprietario.
4. Sono vietate trasformazioni di accessi o di diramazioni già esistenti e *variazioni nell'uso di questi, salvo preventiva autorizzazione dell'ente proprietario della strada.*
5. Il regolamento determina i casi in cui l'ente proprietario può negare l'autorizzazione di cui al comma 1.
6. Chiunque ha ottenuto l'autorizzazione deve realizzare e mantenere, ove occorre, le opere sui fossi laterali senza alterare la sezione dei medesimi, né le caratteristiche plano-altimetriche della sede stradale.
7. Il regolamento indica le modalità di costruzione e di manutenzione degli accessi e delle diramazioni.
8. Il rilascio dell'autorizzazione di accessi a servizio di insediamenti di qualsiasi tipo è subordinato alla realizzazione di parcheggi nel rispetto delle normative vigenti in materia.
9. Nel caso di proprietà naturalmente incluse o risultanti tali a seguito di costruzioni o modifiche di opere di pubblica utilità, nei casi di impossibilità di regolarizzare in linea tecnica gli accessi esistenti, nonché in caso di forte densità degli accessi stessi e ogni qualvolta le caratteristiche plano-altimetriche nel tratto

stradale interessato dagli accessi o diramazioni non garantiscano requisiti di sicurezza e fluidità per la circolazione, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione per l'accesso o la diramazione subordinatamente alla realizzazione di particolari opere quali innesti attrezzati, intersezioni a livelli diversi e strade parallele, anche se le stesse, interessando più proprietà, comportino la costituzione di consorzi obbligatori per la costruzione e la manutenzione delle opere stesse.

10. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce con proprio decreto, per ogni strada o per ogni tipo di strada da considerare in funzione del traffico interessante le due arterie intersecantisi, le caratteristiche tecniche da adottare nella realizzazione degli accessi e delle diramazioni, nonché le condizioni tecniche e amministrative che dovranno dall'ente proprietario essere tenute a base dell'eventuale rilascio dell'autorizzazione. È comunque vietata l'apertura di accessi lungo le rampe di intersezioni sia a raso che a livelli sfalsati, nonché lungo le corsie di accelerazione e di decelerazione.

11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 159 a euro 639. La violazione importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo del ripristino dei luoghi, a carico dell'autore della violazione stessa e a proprie spese, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. La sanzione accessoria non si applica se le opere effettuate possono essere regolarizzate mediante autorizzazione successiva. Il rilascio di questa non esime dall'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria.

12. Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo e del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 39 a euro 159.

27.

Formalità per il rilascio delle autorizzazioni e concessioni.

1. Le domande dirette a conseguire le concessioni e le autorizzazioni di cui al presente titolo, se interessano strade o autostrade statali, sono presentate al competente ufficio dell'A.N.A.S. e, in caso di strade in concessione, all'ente concessionario che provvede a trasmetterle con il proprio parere al competente ufficio dell'A.N.A.S., ove le convenzioni di concessione non consentono al concessionario di adottare il relativo provvedimento.

2. Le domande rivolte a conseguire i provvedimenti di cui al comma 1 interessanti strade non statali sono presentate all'ente proprietario della strada.

3. Le domande sono corredate dalla relativa documentazione tecnica e dall'impegno del richiedente a sostenere tutte le spese di sopralluogo e di istruttoria, previo deposito di eventuali cauzioni.

4. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione previsti dal presente titolo sono, in ogni caso, accordati senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo del titolare di riparare eventuali danni derivanti dalle opere, dalle occupazioni e dai depositi autorizzati.

5. I provvedimenti di concessione ed autorizzazione di cui al presente titolo, che sono rinnovabili alla loro scadenza, indicano le condizioni e le prescrizioni di carattere tecnico o amministrativo alle quali esse sono assoggettate, la somma dovuta per l'occupazione o per l'uso concesso, nonché la durata, che non potrà comunque eccedere gli anni ventinove. L'autorità competente può revocarli o modificarli in qualsiasi momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o di tutela della sicurezza stradale, senza essere tenuta a corrispondere alcun indennizzo.

6. La durata dell'occupazione di suolo stradale per l'impianto di pubblici servizi è fissata in relazione al previsto o comunque stabilito termine per l'ultimazione dei relativi lavori.

7. La somma dovuta per l'uso o l'occupazione delle strade e delle loro pertinenze può essere stabilita dall'ente proprietario della strada in annualità ovvero in unica soluzione.

8. Nel determinare la misura della somma si ha riguardo alle soggezioni che derivano alla strada o autostrada, quando la concessione costituisce l'oggetto principale dell'impresa, al valore economico risultante dal provvedimento di autorizzazione o concessione e al vantaggio che l'utente ne ricava.

9. L'autorità competente al rilascio dei provvedimenti autorizzatori di cui al presente titolo può chiedere un deposito cauzionale.

10. Chiunque intraprende lavori, effettua occupazioni o esegue depositi interessanti le strade o autostrade e le relative pertinenze per le quali siano prescritti provvedimenti autorizzatori deve tenere, nel luogo dei lavori, dell'occupazione o del deposito, il relativo atto autorizzatorio o copia conforme, che è tenuto a presentare ad ogni richiesta dei funzionari, ufficiali o agenti indicati nell'art. 12.

11. Per la mancata presentazione del titolo di cui al comma 10 il responsabile è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.

12. La violazione del comma 10 importa la sanzione amministrativa accessoria della sospensione dei lavori, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. In ogni caso di rifiuto della presentazione del titolo o accertata mancanza dello stesso, da effettuare senza indugio, la sospensione è definitiva e ne consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo, a carico dell'autore della violazione, del ripristino a sue spese dei luoghi secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo.».

- Si riporta il testo degli artt. 44, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, recante “Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 28 dicembre 1992, n. 303), come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 610 (in S.O. alla G.U. 4 dicembre 1996, n. 284):

«44.
(Art. 22 Cod. Str.)
Accessi in generale.

1. Ai fini dell'articolo 22 del codice, si definiscono accessi:

a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;

b) le immissioni per veicoli da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico.

2. Gli accessi di cui al comma 1 si distinguono in accessi a raso, accessi a livelli sfalsati e accessi misti. Per gli accessi a raso e per quelli a livelli sfalsati valgono le corrispondenti definizioni di intersezione di cui all'articolo 3 del codice. Gli accessi misti presentano, al contempo, le caratteristiche degli accessi a raso e di quelli a livelli sfalsati.

45.
(Art. 22 Cod. Str.)
Accessi alle strade extraurbane.

1. Nelle autostrade non sono consentiti accessi privati.

2. Nelle strade extraurbane principali sono consentiti accessi privati [a livelli sfalsati] ubicati a distanza non inferiore a metri 1000 tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi.

3. Nelle strade extraurbane secondarie sono consentiti accessi privati purché realizzati a distanza non inferiore, di norma, a 300 m tra loro, misurata tra gli assi degli accessi consecutivi per ogni senso di marcia. L'ente proprietario della strada può derogare a

tale distanza, fino ad un minimo di 100 m, qualora, in relazione alla situazione morfologica, risulti particolarmente gravosa la realizzazione di strade parallele. La stessa deroga può essere applicata per tratti di strade che, in considerazione della densità di insediamenti di attività o di abitazioni, sono soggetti a limitazioni di velocità e per i tratti di strade compresi all'interno di zone previste come edificabili o trasformabili dagli strumenti urbanistici generali od attuativi vigenti.

4. Le strade extraurbane principali [e secondarie] di nuova costruzione devono essere provviste di fasce laterali di terreno tali da consentire l'eventuale inserimento di strade di servizio per il collegamento degli accessi privati di immissione sulla strada.

5. Gli accessi devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada consentono la più ampia visibilità della zona di svincolo e possibilmente nei tratti di strada in rettilineo, e realizzati in modo da consentire una agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata.

6. L'ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi, diramazioni e innesti, o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della visibilità per le intersezioni di cui agli articoli 16 e 18 del codice.

7. L'ente medesimo può negare l'autorizzazione di accessi in zone orograficamente difficili che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.

8. Gli accessi e le diramazioni devono essere costruiti con materiali di adeguate caratteristiche e sempre mantenuti in modo da evitare apporto di materie di qualsiasi natura e lo scolo delle acque sulla sede stradale; devono essere inoltre pavimentati per l'intero tratto e comunque per una lunghezza non inferiore a 50 m a partire dal margine della carreggiata della strada da cui si diramano.

9. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.

10. È consentita l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo ed, eventualmente, quella di divieto.

46.

(Art. 22 Cod. Str.)

Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile.

1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.

2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

a) deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima;

b) deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento o alla circolazione dei veicoli;

c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;

d) [deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'articolo 120].

3. Nel caso in cui i passi carrabili, come definiti dall'articolo 3, comma 1, punto 37), del codice, rientrino nella definizione dell'articolo 44, comma 4, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta, segnalato con l'apposito segnale di cui alla figura II.78. In caso contrario, il divieto di sosta nella zona antistante il passo medesimo ed il posizionamento del relativo segnale, sono subordinati alla richiesta di occupazione del suolo pubblico che, altrimenti, sarebbe destinato alla sosta dei veicoli, in conformità a quanto previsto dall'articolo 44, comma 8, del citato decreto legislativo n. 507 del 1993.

4. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma 2, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprietà laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprietà laterale dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della carreggiata di un veicolo in attesa di ingresso. Nel caso in cui, per obiettive impossibilità costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli o delle serrande che delimitano gli accessi. È consentito derogare dall'arretramento degli accessi e dall'utilizzo dei sistemi alternativi nel caso in cui le immissioni laterali avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato, per cui le immissioni stesse non possono determinare condizioni di intralcio alla fluidità della circolazione.

5. È consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

6. I comuni hanno la facoltà di autorizzare distanze inferiori a quelle fissate al comma 2, lettera a), per i passi carrabili già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all'adeguamento di cui all'articolo 22, comma 2, del codice.».

Nota all'art. 7, comma 3:

- Il testo dell'art. 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, recante “Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali” (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 30 marzo 1995, n. 17), è il seguente:

«Art. 15
Fonti finanziarie.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il fondo istituito dalla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 e da specifiche misure contenute nei piani operativi a valere sugli obiettivi 2,3,4 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

2. Agli interventi di cui all'art. 7 è destinata per l'anno 1995 la somma di lire 800.000.000, che grava sul fondo di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40.

3. I fondi, di cui al comma 1, sono trasferiti ed affidati in gestione alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria che eroga le agevolazioni sulla base delle decisioni assunte dalla stessa e dalle Amministrazioni provinciali per quanto di loro competenza.

4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli interessi maturati sulle somme non erogate, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle quote delle anticipazioni di cui al comma 2 dell'art. 4.

5. Il fondo è altresì alimentato da eventuali apporti provenienti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati. Tali apporti sono introitati dalla Regione sul cap. 2690 denominato «Apporti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati al fondo istituito con la legge regionale 18 agosto 1987, n. 40». In relazione alle somme man mano accertate, si provvede con legge di variazione di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.

6. La ripartizione del fondo, per la parte di risorse provenienti dalle entrate proprie regionali, tra le province di Perugia e Terni è operata nella misura rispettiva del 60 per cento e del 40 per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dal Consiglio regionale sulla base di motivate nuove esigenze espresse dalle Amministrazioni provinciali.

7. Il fondo di cui al presente articolo è integrato con le risorse del fondo istituito ai sensi del Pim Umbria, sottoprogramma 2 - misura 2 - sub misura b), gestito dalla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria.

8. Per gli anni successivi al 1995 gli interventi di cui alla presente legge saranno finanziati con apposita legge di bilancio.».

Note all'art. 8, comma 3:

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 855, 856, 857, 858 e 859 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 27 dicembre 2006, n. 299):

«1.

Omissis.

855. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 354 e commi da 358 a 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, l'ambito di operatività del Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca (FRI) è esteso agli interventi previsti da leggi regionali di agevolazione ovvero conferiti alle regioni ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, per gli investimenti produttivi e per la ricerca.

856. Per le finalità di cui al comma 855, la Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata ad apportare alla dotazione iniziale del Fondo di cui al medesimo comma 855 un incremento nell'importo massimo fino a 2 miliardi di euro, nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi dell'articolo 1, comma 361, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e successive modificazioni, che allo scopo possono essere integrati:

a) a valere sul Fondo per la competitività e lo sviluppo di cui al comma 841, secondo la procedura di cui al comma 844, per il finanziamento di interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale, approvati ai sensi del medesimo comma 844;

b) a valere sulle risorse delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 858.

857. Ai fini dell'attuazione degli interventi regionali complementari o integrativi dei progetti di innovazione industriale ai sensi del comma 856, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano stipulano apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro.

858. Ai fini dell'attuazione del comma 856 relativamente agli interventi agevolativi alle imprese e alla ricerca previsti in atti di legislazione regionale o di programmazione comunitaria diversi

da quelli di cui al comma 857, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono stipulare apposite convenzioni, in conformità agli indirizzi fissati dai Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, con la Cassa depositi e prestiti Spa, per il finanziamento degli interventi di interesse, mediante l'impegno dei relativi limiti annuali di spesa, nonché per la regolamentazione delle modalità di intervento, prevedendo anche la misura minima del tasso di interesse da applicare e la durata massima del piano di rientro. I relativi oneri per interessi sono posti a carico delle regioni e delle province autonome.

859. Le risorse non utilizzate dalle regioni e dalle province autonome ai sensi del comma 858 integrano la dotazione del Fondo di cui al comma 855 dell'anno successivo.

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 1, commi 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360 e 361 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2005)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 31 dicembre 2004, n. 306), come modificato dai decreti legge 14 marzo 2005, n. 35 (in G.U. 16 marzo 2005, n. 62), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (in S.O. alla G.U. 14 maggio 2005, n. 111), 1 ottobre 2007, n. 159 (in G.U. 2 ottobre 2007, n. 229), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222 (in S.O. alla G.U. 30 novembre 2007, n. 279) e 25 giugno 2008, n. 112 (in S.O. alla G.U. 25 giugno 2008, n. 147), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (in S.O. alla G.U. 21 agosto 2008, n. 195):

«1.

Omissis.

354. È istituito, presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, un apposito fondo rotativo, denominato «Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca». Il Fondo è finalizzato alla concessione alle imprese, anche associate in appositi organismi, anche cooperativi, costituiti o promossi dalle associazioni imprenditoriali e dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, di finanziamenti agevolati che assumono la forma dell'anticipazione, rimborsabile con un piano di rientro pluriennale. La dotazione iniziale del Fondo, alimentato con le risorse del risparmio postale, è stabilita in 6.000 milioni di euro. Le successive variazioni della dotazione sono disposte dalla Cassa depositi e prestiti Spa, in relazione alle dinamiche di erogazione e di rimborso delle somme concesse, e comunque nel rispetto dei limiti annuali di spesa sul bilancio dello Stato fissati ai sensi del comma 361.

355. Con apposite delibere del CIPE, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri in maniera non delegabile, da sottoporre al controllo preventivo della Corte dei conti, il Fondo è ripartito per essere destinato ad interventi agevolativi alle imprese, individuati dalle stesse delibere sulla base degli interventi già disposti a legislazione vigente e per i quali sussiste apposito stanziamento di bilancio. Ai fini dell'individuazione degli interventi ammessi al finanziamento sono considerati prioritariamente i seguenti progetti di investimento:

a) interventi finalizzati ad innovazioni, attraverso le tecnologie digitali, di prodotti, servizi e processi aziendali, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

b) programmi di innovazione ecocompatibile finalizzati al risparmio energetico secondo le specifiche previste dalla disciplina comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela ambientale, di cui alla comunicazione della Commissione europea 2001/C 37/03, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. C/37 del 3 febbraio 2001, su proposta del Ministro

dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro delle attività produttive;

c) realizzazione dei corridoi multimodali transeuropei n. 5, n. 8 e n. 10 e connesse bretelle di collegamento, nonché delle reti infrastrutturali marittime, logistiche ed energetiche comunque ad essi collegate;

c-bis) infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale, di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443;

c-ter) infrastrutture nel settore energetico ed in quello delle reti di telecomunicazione, sulla base di programmi predisposti dal Ministero dello sviluppo economico.

356. Il CIPE, con una o più delibere adottate con le modalità previste dal comma 355:

a) stabilisce i criteri generali di erogazione dei finanziamenti agevolati;

b) approva una convenzione tipo che regola i rapporti tra la Cassa depositi e prestiti Spa e i soggetti abilitati a svolgere le istruttorie dei finanziamenti, stabilendo le modalità per assicurare che l'importo complessivo dei finanziamenti erogati non superi l'importo assegnato dal CIPE e che vengano comunque rispettati i limiti annuali di spesa a carico del bilancio dello Stato stabiliti ai sensi del comma 361;

c) prevede la misura minima del tasso di interesse da applicare;

d) stabilisce la durata massima del piano di rientro;

e) prevede che le nuove modalità di attuazione ed erogazione delle misure agevolative previste dai commi da 354 a 361 si applichino a programmi di investimento per i quali, alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 357, non è stata ancora presentata richiesta di erogazione relativa all'ultimo stato di avanzamento e non sono stati adottati provvedimenti di revoca totale o parziale, a condizione che l'impresa agevolata manifesti formale opzione e comunque previo parere conforme del soggetto responsabile dell'istruttoria.

357. Con decreto di natura non regolamentare il Ministro competente, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce, in relazione ai singoli interventi previsti dal comma 355, nel rispetto dei principi contenuti nei commi da 354 a 361 e di quanto disposto dal comma 356, i requisiti e le condizioni per l'accesso ai finanziamenti agevolati previsti dai commi da 354 a 361. In particolare, sono stabilite le condizioni economiche e le modalità di concessione dei finanziamenti agevolati, anche per quanto concerne i criteri di valutazione, i documenti istruttori, la procedura, le ulteriori condizioni per l'accesso, per l'erogazione e per la revoca delle agevolazioni, le modalità di controllo e rendicontazione, la quota minima di mezzi propri e di finanziamento bancario a copertura delle spese d'investimento, la decorrenza e le modalità di rimborso del finanziamento agevolato. Il decreto di cui al presente comma, relativamente agli interventi di cui al comma 355, lettera c-bis), è emanato dal Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

358. Il tasso di interesse sulle somme erogate in anticipazione è determinato con decreto, di natura non regolamentare, del Ministro dell'economia e delle finanze. La differenza tra il tasso così stabilito e il tasso del finanziamento agevolato, nonché gli oneri derivanti dal comma 360, sono posti, in favore della Cassa depositi e prestiti Spa, a carico del bilancio dello Stato, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui al comma 361.

359. Sull'obbligo di rimborso al Fondo delle somme ricevute in virtù del finanziamento agevolato e dei relativi interessi può essere prevista, secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, la garanzia dello Stato. Tale garanzia è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 13 della legge 5 agosto 1978, n. 468. Ai relativi eventuali oneri si provvede ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978, n. 468, con imputazione nell'ambito dell'unità previsionale di base 3.2.4.2 dello stato di previsione del

Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005 e corrispondenti per gli esercizi successivi.

360. Alla Cassa depositi e prestiti Spa, sulle somme erogate in anticipazione, è riconosciuto, a valere sui finanziamenti stabiliti ai sensi del comma 356, lettera a), il rimborso delle spese di gestione del Fondo in misura pari allo 0,40 per cento complessivo delle somme erogate annualmente.

361. Per le finalità previste dai commi da 354 a 360 è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2005 e di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006. Una quota dei predetti oneri, pari a 55 milioni di euro per l'anno 2005 e a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2006, 2007 e 2008, è posta a carico del Fondo per le aree sottoutilizzate per gli interventi finanziati dallo stesso. La restante quota relativa agli anni 2005 e 2006, pari rispettivamente a 25 milioni di euro e a 50 milioni di euro, è posta a carico della parte del Fondo unico per gli incentivi alle imprese non riguardante gli interventi nelle aree sottoutilizzate; alla quota relativa agli anni 2007 e 2008, pari a 50 milioni di euro per ciascun anno, ed all'onere decorrente dal 2009, pari a 150 milioni di euro annui, si provvede con le maggiori entrate derivanti dal comma 300.

Omissis.».

Note all'art. 9, commi 1 e 2, lett. a), b), c), e) ed i):

- Si riporta il testo dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 6, 12 e 20 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 maggio 2010, n. 125), convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 (in S.O. alla G.U. 30 luglio 2010, n. 176) e modificato dalla legge 30 dicembre 2010, n. 240 (in S.O. alla G.U. 14 gennaio 2011, n. 10):

«Art. 6

Riduzione dei costi degli apparati amministrativi

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'*articolo 68, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112*, convertito con modificazioni dalla *legge 6 agosto 2008, n. 133*, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle commissioni che svolgono funzioni giurisdizionali, agli organi previsti per legge che operano presso il Ministero per l'ambiente, alla struttura di missione di cui all'*art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*, ed al consiglio tecnico-scientifico di cui all'*art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 2008, n. 43*, alla Commissione per l'esame delle istanze di indennizzi e contributi relative alle perdite subite dai cittadini italiani nei territori ceduti alla Jugoslavia, nella Zona B dell'ex territorio libero di Trieste, nelle ex Colonie ed in altri Paesi, istituita dall'*articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*, al Comitato di consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni di cui ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 giugno 1993 e 4 maggio 2007 nonché alla Commissione di cui all'*articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114*.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa

vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal presente comma non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. La disposizione del presente comma non si applica agli enti previsti nominativamente dal *decreto legislativo n. 300 del 1999* e dal *decreto legislativo n. 165 del 2001*, e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del Servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella *tabella C della legge finanziaria* ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.

3. Fermo restando quanto previsto dall'*art. 1, comma 58 della legge 23 dicembre 2005, n. 266*, a decorrere dal 1° gennaio 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui al presente comma non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi del presente comma. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'*articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400* nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

Omissis.

6. Nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'*articolo 2389, primo comma, del codice civile*, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

Omissis.

12. A decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'*articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196*, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, con esclusione delle missioni internazionali di pace e delle Forze armate, delle missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, nonché di quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, nonché con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono

illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. Il presente comma non si applica alla spesa effettuata per lo svolgimento di compiti ispettivi e a quella effettuata dalle università e dagli enti di ricerca con risorse derivanti da finanziamenti dell'Unione europea ovvero di soggetti privati. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto le diarie per le missioni all'estero di cui all'art. 28 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248, non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Con decreto del Ministero degli affari esteri di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze sono determinate le misure e i limiti concernenti il rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto gli articoli 15 della legge 18 dicembre 1973, n. 836 e 8 della legge 26 luglio 1978, n. 417 e relative disposizioni di attuazione, non si applicano al personale contrattualizzato di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 e cessano di avere effetto eventuali analoghe disposizioni contenute nei contratti collettivi.

Omissis.

20. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. A decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'art. 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'art. 3 del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito con legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione del presente comma. Ai lavori della Conferenza Stato-Regioni partecipano due rappresentanti delle Assemblee legislative regionali designati d'intesa tra loro nell'ambito della Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle province autonome di cui agli articoli 5, 8 e 15 della legge 4 febbraio 2005, n. 11.

Omissis.».

– Si riporta il testo dell'art. 2389 del codice civile:

«2389.

Compensi degli amministratori.

I compensi spettanti ai membri del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo sono stabiliti all'atto della nomina o dall'assemblea.

Essi possono essere costituiti in tutto o in parte da partecipazioni agli utili o dall'attribuzione del diritto di sottoscrivere a prezzo predeterminato azioni di futura emissione.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche in conformità dello statuto è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale. Se lo statuto lo prevede, l'assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.».

– Il testo dell'art. 3, comma 1 della legge regionale 29 marzo 2007, n. 8, recante

“Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2007 in materia di entrate e di spese” (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 30 marzo 2007, n. 14), come modificato dalla legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 (in S.S. n. 2 al B.U.R. 28 marzo 2008, n. 15), è il seguente:

«Art. 3
Società partecipate dalla Regione

1. Nelle società partecipate totalmente o in modo maggioritario dalla Regione, dalle agenzie regionali ovvero da società controllate dalla Regione, il compenso lordo annuale, onnicomprensivo, attribuito all'amministratore unico, al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione non può essere superiore, rispettivamente, al 50 per cento e al 30 per cento dell'indennità di carica spettante ai consiglieri regionali ai sensi dell'articolo 1 della legge regionale 1° agosto 1972, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
Omissis.».

Note all'art. 10:

- La legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria”(pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), è stata modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R 5 gennaio 2010, n. 1).
Il testo degli artt. 10 e 11 è il seguente:

«Art. 10
Integrazione e interazione regionale.

1. La Regione riconosce nella complessità delle radici storiche, sociali e culturali dei propri territori una risorsa, opera per la valorizzazione delle vocazioni territoriali e ne promuove lo sviluppo e l'integrazione, nel rafforzamento dell'identità regionale.
2. La Regione, per la natura policentrica della sua struttura territoriale e per la propria collocazione geografica, opera per la piena cooperazione con le altre Regioni, e in particolare per l'interazione con quelle confinanti.

Art. 11
Ambiente, cultura e turismo.

1. La Regione riconosce l'ambiente, il paesaggio e il patrimonio culturale quali beni essenziali della collettività e ne assume la valorizzazione ed il miglioramento come obiettivi fondamentali della propria politica, per uno sviluppo equilibrato e sostenibile.
2. La Regione tutela il patrimonio montano e rurale, idrico e forestale. Assicura la conservazione e la valorizzazione delle specie vegetali ed animali di carattere autoctono.
3. La Regione opera per la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale, storico, archeologico, artistico e paesistico umbro.
4. La Regione promuove e sostiene il turismo nel rispetto della qualità e della compatibilità ambientale.
5. La Regione promuove e sostiene l'attività agricola.
6. La Regione assicura la qualificazione degli insediamenti umani, produttivi e delle infrastrutture, diretti a favorire lo sviluppo della comunità regionale, in armonia con la tutela dell'ambiente e la valorizzazione del territorio, avendo particolare riguardo alle risorse naturali, culturali e paesistiche.
7. La Regione, anche favorendo processi di aggregazione sociale, opera al fine di impedire lo spopolamento del territorio.

8. La Regione assume tra le proprie finalità la qualificazione dell'ambiente urbano, favorendo a tal fine il recupero e la rivitalizzazione dei centri storici.».

- Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2 e 5.

Nota all'art. 11, comma 1:

- Il testo dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21 (si vedano le note all'art. 10), è il seguente:

«Art. 1
Autonomia della Regione.

Omissis.

2. La Regione riconosce il valore dell'unità nazionale espresso nel Risorgimento.

Omissis.».

Nota all'art. 14, comma 3:

- Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2 e 5.

Note all'art. 15:

- Si riporta il testo dell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)” (pubblicata nel S.O. alla G.U. 30 dicembre 2009, n. 302), come inserito dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2 (in G.U. 26 gennaio 2010, n. 20), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 (in G.U. 27 marzo 2010, n. 72):

«Art. 2
(Disposizioni diverse)

Omissis.

186-bis. Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli *articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli *articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo n. 152 del 2006*, sono efficaci in ciascuna regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Omissis.».

- Si riporta il testo degli artt. 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 14 aprile

2006, n. 88), come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (in S.O. alla G.U. 29 gennaio 2008, n. 24):

«148.

Autorità d'ambito territoriale ottimale.

1. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle competenze ad essi spettanti in materia di gestione delle risorse idriche, ivi compresa la programmazione delle infrastrutture idriche di cui all'articolo 143, comma 1.
2. Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.
3. I bilanci preventivi e consuntivi dell'Autorità d'ambito e loro variazioni sono pubblicati mediante affissione ad apposito albo, istituito presso la sede dell'ente, e sono trasmessi all'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (450) entro quindici giorni dall'adozione delle relative delibere.
4. I costi di funzionamento della struttura operativa dell'Autorità d'ambito, determinati annualmente, fanno carico agli enti locali ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di partecipazione di ciascuno di essi all'Autorità d'ambito.
5. Ferma restando la partecipazione obbligatoria all'Autorità d'ambito di tutti gli enti locali ai sensi del comma 1, l'adesione alla gestione unica del servizio idrico integrato è facoltativa per i comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti inclusi nel territorio delle comunità montane, a condizione che gestiscano l'intero servizio idrico integrato, e previo consenso della Autorità d'ambito competente.

201.

Disciplina del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

1. Al fine dell'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della parte quarta del presente decreto, disciplinano le forme e i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 2, alle quali è demandata, nel rispetto del principio di coordinamento con le competenze delle altre amministrazioni pubbliche, l'organizzazione, l'affidamento e il controllo del servizio di gestione integrata dei rifiuti.
2. L'Autorità d'ambito è una struttura dotata di personalità giuridica costituita in ciascun ambito territoriale ottimale delimitato dalla competente regione, alla quale gli enti locali partecipano obbligatoriamente ed alla quale è trasferito l'esercizio delle loro competenze in materia di gestione integrata dei rifiuti.
3. L'Autorità d'ambito organizza il servizio e determina gli obiettivi da perseguire per garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia, di economicità e di trasparenza; a tal fine adotta un apposito piano d'ambito in conformità a quanto previsto dall'articolo 203, comma 3.
4. Per la gestione ed erogazione del servizio di gestione integrata e per il perseguimento degli obiettivi determinati dall'Autorità d'ambito, sono affidate, ai sensi dell'articolo 202 e nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale sull'evidenza pubblica, le seguenti attività:
 - a) la realizzazione, gestione ed erogazione dell'intero servizio, comprensivo delle attività di gestione e realizzazione degli impianti;

b) la raccolta, raccolta differenziata, commercializzazione e smaltimento completo di tutti i rifiuti urbani e assimilati prodotti all'interno dell'ATO.

5. In ogni ambito:

a) è raggiunta, nell'arco di cinque anni dalla sua costituzione, l'autosufficienza di smaltimento anche, ove opportuno, attraverso forme di cooperazione e collegamento con altri soggetti pubblici e privati;

b) è garantita la presenza di almeno un impianto di trattamento a tecnologia complessa, compresa una discarica di servizio.

6. La durata della gestione da parte dei soggetti affidatari, non inferiore a quindici anni, è disciplinata dalle regioni in modo da consentire il raggiungimento di obiettivi di efficienza, efficacia ed economicità.».

- La legge regionale 9 luglio 2007, n. 23, recante “Riforma del sistema amministrativo regionale e locale - Unione europea e relazioni internazionali - Innovazione e semplificazione”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 18 luglio 2007, n. 32.

Note all'art. 16, commi 1, 2 e 5:

- La deliberazione del Consiglio regionale 14 settembre 2010, n. 17, recante “Istituzione di una Commissione di inchiesta su: ‘Infiltrazioni mafiose in Umbria, metodologie di controllo, prevenzione e lotta alla criminalità organizzata’- Adempimenti di spettanza del Consiglio regionale – Art. 54 dello Statuto regionale e artt. 36 e 37 del Regolamento interno”, è pubblicata nel B.U.R. 29 settembre 2010, n. 46.
- La legge regionale 21 gennaio 2010, n. 3, recante “Disciplina regionale dei lavori pubblici e norme in materia di regolarità contributiva per i lavori pubblici”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 27 gennaio 2010, n. 5.
- Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2 e 5.

Note all'art. 17, alinea e parte novellistica:

- La legge regionale 17 maggio 1994, n. 14, recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 25 maggio 1994, n. 22.
- Si riporta il testo dell'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (si vedano le note all'art. 5, comma 1), come modificato dai decreti legislativi 10 settembre 1993, n. 360 (in G.U. 15 settembre 1993, n. 217), 15 gennaio 2002, n. 9 (in S.O. alla G.U. 12 febbraio 2002, n. 36) e dal decreto legge 27 giugno 2003, n. 151 (in G.U. 30 giugno 2003, n. 149), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 2003, n. 214 (in S.O. alla G.U. 12 agosto 2003, n. 186):

«12.

Espletamento dei servizi di polizia stradale.

1. L'espletamento dei servizi di polizia stradale previsti dal presente codice spetta:

a) in via principale alla specialità Polizia Stradale della Polizia di Stato;

b) alla Polizia di Stato;

c) all'Arma dei carabinieri;

d) al Corpo della guardia di finanza;

d-bis) ai Corpi e ai servizi di polizia provinciale, nell'ambito del territorio di competenza;

e) ai Corpi e ai servizi di polizia municipale, nell'ambito del territorio di competenza;

f) ai funzionari del Ministero dell'interno addetti al servizio di polizia stradale;

f-bis) al Corpo di polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato, in relazione ai compiti di istituto.

2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria indicati nell'art. 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.

3. La prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale e la tutela e il controllo sull'uso delle strade possono, inoltre, essere effettuati, previo superamento di un esame di qualificazione secondo quanto stabilito dal regolamento di esecuzione:

a) dal personale dell'Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale, dell'Amministrazione centrale e periferica del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Dipartimento per i trasporti terrestri appartenente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dal personale dell'A.N.A.S.;

b) dal personale degli uffici competenti in materia di viabilità delle regioni, delle province e dei comuni, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade di proprietà degli enti da cui dipendono;

c) dai dipendenti dello Stato, delle province e dei comuni aventi la qualifica o le funzioni di cantoniere, limitatamente alle violazioni commesse sulle strade o sui tratti di strade affidate alla loro sorveglianza;

d) dal personale delle Ferrovie dello Stato e delle ferrovie e tranvie in concessione, che espletano mansioni ispettive o di vigilanza, nell'esercizio delle proprie funzioni e limitatamente alle violazioni commesse nell'ambito dei passaggi a livello dell'amministrazione di appartenenza;

e) dal personale delle circoscrizioni aeroportuali dipendenti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7;

f) dai militari del Corpo delle capitanerie di porto, dipendenti dal Ministero della marina mercantile, nell'ambito delle aree di cui all'art. 6, comma 7.

3-bis. I servizi di scorta per la sicurezza della circolazione, nonché i conseguenti servizi diretti a regolare il traffico, di cui all'articolo 11, comma 1, lettere c) e d), possono inoltre essere effettuati da personale abilitato a svolgere scorte tecniche ai veicoli eccezionali e ai trasporti in condizione di eccezionalità, limitatamente ai percorsi autorizzati con il rispetto delle prescrizioni imposte dagli enti proprietari delle strade nei provvedimenti di autorizzazione o di quelle richieste dagli altri organi di polizia stradale di cui al comma 1.

4. La scorta e l'attuazione dei servizi diretti ad assicurare la marcia delle colonne militari spetta, inoltre, agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa delle Forze armate, appositamente qualificati con specifico attestato rilasciato dall'autorità militare competente.

5. I soggetti indicati nel presente articolo, eccetto quelli di cui al comma 3-bis, quando non siano in uniforme, per espletare i propri compiti di polizia stradale devono fare uso di apposito segnale distintivo, conforme al modello stabilito nel regolamento.».

- Per il testo dell'art. 27, comma 3, lett. c) della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13, si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2 e 5.

Note all'art. 18:

- Il testo vigente degli artt. 2, comma 2, 3, 4, comma 1, lett. d) e 15 della legge regionale 23 marzo 1995, n. 12, recante "Agevolazioni per favorire l'occupazione giovanile con il sostegno di nuove iniziative imprenditoriali" (pubblicata nel S.O. al B.U.R. 30 marzo 1995, n. 17), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 Destinatari.

Omissis.

2. Le imprese destinatarie devono possedere i seguenti requisiti:
- a) per le imprese individuali, che i titolari abbiano un'età compresa tra i 18 e i 35 anni;
 - b) per le società, che risultino costituite da un numero di soci di età compresa fra i 18 e i 35 anni che rappresentino almeno il 50 per cento del totale dei soci e che siano titolari di quote o di azioni per almeno il 50 per cento del capitale sociale; in caso di società cooperativa il 50 per cento va riferito al capitale sociale posseduto dai soci lavoratori;
 - c) che i giovani di cui alla lettera a) e b) abbiano residenza nel territorio regionale;
 - d) sede legale, amministrativa e operativa nel territorio regionale;
 - e) non facciano parte della compagine sociale dipendenti pubblici in servizio.

Omissis.

Art. 3 Priorità.

1. Nella concessione delle agevolazioni è data priorità alle domande presentate da:
- a) imprese costituite da lavoratori in cassa integrazione o iscritti alle liste di mobilità, di cui alla legge n. 223/1991;
 - b) imprese a prevalente composizione femminile.
2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 favoriscano l'inserimento nell'attività lavorativa delle categorie deboli, così come definite dalla legislazione vigente, le domande dagli stessi presentate, a parità di punteggio, sono inserite in graduatoria in via prioritaria nella riserva di cui al comma 3.
3. *Il venti per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera a).*
- 3 bis. *Il quaranta per cento delle risorse disponibili per gli interventi di agevolazione di cui all'articolo 4 è riservato ai soggetti che possiedono il requisito di cui al comma 1, lettera b).*
- 3 ter. *Al termine dell'esercizio finanziario i fondi oggetto di riserva non utilizzati vengono resi disponibili per finanziare le imprese che ne hanno titolo.*

Art. 4 Tipologie delle agevolazioni.

Le agevolazioni consistono in:

Omissis.

- d) anticipazioni fino ad un massimo dell'80 per cento e comunque per un importo non inferiore a euro 25.000,00 e non superiore a euro 123.949,00 delle spese riferite a:

Omissis.

Art. 15 Fonti finanziarie.

1. Gli interventi di cui alla presente legge sono finanziati con il fondo istituito dalla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40 e da

specifiche misure contenute nei piani operativi a valere sugli obiettivi 2,3,4 e 5b del Regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio del 20 luglio 1993.

2. Agli interventi di cui all'art. 7 è destinata per l'anno 1995 la somma di lire 800.000.000, che grava sul fondo di cui alla legge regionale 18 agosto 1987, n. 40.

3. I fondi, di cui al comma 1, sono trasferiti ed affidati in gestione alla Società per lo sviluppo economico dell'Umbria che eroga le agevolazioni sulla base delle decisioni assunte dalla stessa e dalle Amministrazioni provinciali per quanto di loro competenza.

4. Il fondo di cui al comma 1 è alimentato dagli interessi maturati sulle somme non erogate, dagli interessi moratori sulle somme restituite in ritardo dai beneficiari e dai rientri delle quote delle anticipazioni di cui al comma 2 dell'art. 4.

5. Il fondo è altresì alimentato da eventuali apporti provenienti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati. Tali apporti sono introitati dalla Regione sul cap. 2690 denominato «Apporti da enti locali, enti pubblici, istituti di credito e da privati al fondo istituito con la legge regionale 18 agosto 1987, n. 40». In relazione alle somme man mano accertate, si provvede con legge di variazione di bilancio, ad apportare al bilancio di previsione le occorrenti variazioni per integrare corrispondentemente il fondo di cui al comma 1.

6. *La ripartizione del fondo, tra le province di Perugia e Terni, è operata nella misura rispettiva del sessanta per cento e del quaranta per cento, salvo successive variazioni a tali percentuali che possono essere deliberate dalla Giunta regionale.*

6 bis. *La Giunta regionale stabilisce, annualmente, con proprio atto, la quota di risorse del fondo da destinare agli interventi di cui alla presente legge.*

Omissis.».

- Il decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, recante “Incentivi all’autoimprenditorialità e all’autoimpiego, in attuazione dell’articolo 45, comma 1, della L. 17 maggio 1999, n. 144”, è pubblicato nella G.U. 6 luglio 2000, n. 156.

Nota all’art. 19:

- Il testo vigente degli artt. 8 e 17, comma 3 della legge regionale 6 marzo 1998, n. 9, recante “Norme sulla istituzione e disciplina dell’Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente (A.R.P.A.)” (pubblicata nel B.U.R. 12 marzo 1998, n. 20), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 8

Collegio dei revisori dei conti.

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri, nominati dal Consiglio regionale con voto limitato, tra i revisori contabili iscritti nel registro previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, dura in carica cinque anni e può essere rinnovato una sola volta.

2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita funzioni di controllo e di verifica contabile con i poteri e secondo le modalità previste per i revisori dei conti delle Aziende sanitarie.

2 bis. *Ai componenti del Collegio dei revisori dei conti spetta una indennità annua al lordo delle ritenute di legge, in misura pari al 6 per cento dell'indennità annua percepita dal Direttore generale, maggiorata del cinquanta per cento per il componente che ricopre la carica di Presidente.*

2 ter. *Dall'anno 2011 e sino all'anno 2013, l'indennità spettante ai componenti del Collegio dei revisori dei conti, ivi compresa quella spettante al Presidente, non può comunque essere superiore a quella prevista alla data del 30 aprile 2010, ridotta del dieci per cento.*

Art. 17
Norma transitoria.

3. La Giunta regionale, entro il termine di cui al comma 2, procede alla nomina degli organi dell'A.R.P.A. e provvede a fissare:

a) i criteri e le modalità di consulenza e di supporto dell'A.R.P.A. all'azione degli enti locali, delle Unità sanitarie locali e degli organismi ed istituzioni operanti nelle materie di competenza dell'A.R.P.A. stessa, ai sensi dell'articolo 1, comma 3;

b) i criteri e le modalità per la stipula delle convenzioni di cui all'articolo 2, comma 2 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito nella legge 21 gennaio 1994, n. 61;

[c) il compenso dei revisori dei conti, sulla base delle tariffe professionali.] Abrogata.

Omissis.».

Note all'art. 20:

- Il testo vigente degli artt. 98, comma 3 e 99, comma 2 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (si vedano le note all'art. 4, commi 1, 2 e 5), come modificato e integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 98
Valutazione dei dirigenti.

Omissis.

3. I criteri, i parametri, gli indicatori da prendere a riferimento, l'iter procedurale della valutazione sono stabiliti dalla Giunta regionale sulla base dei seguenti principi:

a) l'organo che effettua la valutazione ha diretta conoscenza dell'attività del valutato;

b) è garantita la partecipazione del valutato al procedimento di valutazione;

c) la valutazione è basata su elementi oggettivi e *tiene conto anche delle risultanze del controllo di gestione.*

Omissis.

Art. 99
Controllo strategico.

Omissis.

2. Il controllo strategico è esercitato da un apposito organismo di diretta collaborazione del Presidente della Giunta regionale. L'organismo può essere costituito anche in forma di organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere ad esperti esterni alla Regione. *L'organismo svolge anche le funzioni dell'organismo indipendente di valutazione di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) secondo quanto previsto da apposita deliberazione della Giunta regionale.*

Omissis.».

- Si riporta il testo dell'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni” (pubblicato nel S.O. alla G.U. 31 ottobre 2009, n. 254):

«Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione della performance

1. Ogni amministrazione, singolarmente o in forma associata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si dota di un Organismo indipendente di valutazione della performance.
2. L'Organismo di cui al comma 1 sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, ed esercita, in piena autonomia, le attività di cui al comma 4. Esercita, altresì, le attività di controllo strategico di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto legislativo n. 286 del 1999, e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo.
3. L'Organismo indipendente di valutazione è nominato, sentita la Commissione di cui all'articolo 13, dall'organo di indirizzo politico-amministrativo per un periodo di tre anni. L'incarico dei componenti può essere rinnovato una sola volta.
4. L'Organismo indipendente di valutazione della performance:
 - a) monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni ed elabora una relazione annuale sullo stato dello stesso;
 - b) comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei conti, all'Ispettorato per la funzione pubblica e alla Commissione di cui all'articolo 13;
 - c) valida la Relazione sulla performance di cui all'articolo 10 e ne assicura la visibilità attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'amministrazione;
 - d) garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III, secondo quanto previsto dal presente decreto, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità;
 - e) propone, sulla base del sistema di cui all'articolo 7, all'organo di indirizzo politico-amministrativo, la valutazione annuale dei dirigenti di vertice e l'attribuzione ad essi dei premi di cui al Titolo III;
 - f) è responsabile della corretta applicazione delle linee guida, delle metodologie e degli strumenti predisposti dalla Commissione di cui all'articolo 13;
 - g) promuove e attesta l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità di cui al presente Titolo;
 - h) verifica i risultati e le buone pratiche di promozione delle pari opportunità.
5. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, sulla base di appositi modelli forniti dalla Commissione di cui all'articolo 13, cura annualmente la realizzazione di indagini sul personale dipendente volte a rilevare il livello di benessere organizzativo e il grado di condivisione del sistema di valutazione nonché la rilevazione della valutazione del proprio superiore gerarchico da parte del personale, e ne riferisce alla predetta Commissione.
6. La validazione della Relazione sulla performance di cui al comma 4, lettera c), è condizione inderogabile per l'accesso agli strumenti per premiare il merito di cui al Titolo III.
7. L'Organismo indipendente di valutazione è costituito da un organo monocratico ovvero collegiale composto da 3 componenti dotati dei requisiti stabiliti dalla Commissione ai sensi dell'articolo 13, comma 6, lettera g), e di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della valutazione della performance e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche. I loro curricula sono comunicati alla Commissione di cui all'articolo 13.
8. I componenti dell'Organismo indipendente di valutazione non possono essere nominati tra soggetti che rivestano incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni, ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che

abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la designazione.

9. Presso l'Organismo indipendente di valutazione è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una struttura tecnica permanente per la misurazione della performance, dotata delle risorse necessarie all'esercizio delle relative funzioni.

10. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.

11. Agli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento degli organismi di cui al presente articolo si provvede nei limiti delle risorse attualmente destinate ai servizi di controllo interno.».

Nota all'art. 21:

- Il testo vigente dell'art. 2, comma 1 della legge regionale 27 marzo 2000, n. 30, recante “Istituzione dell’Agenzia regionale umbra per la ricerca socio - economica e territoriale, denominata «Agenzia Umbria ricerche»” (pubblicata nel B.U.R. 7 aprile 2000, n. 21, E.S.), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 Funzioni.

1. L'Agenzia svolge, in riferimento alla realtà regionale, le seguenti funzioni:

a) raccolta, osservazione ed analisi dei dati riferiti alle principali grandezze economiche, sociali e territoriali;

b) analisi, studi e ricerche sulle trasformazioni e sugli andamenti congiunturali della struttura economica e sociale;

c) predisposizione dei dati conoscitivi a supporto dell'elaborazione delle politiche territoriali ed economico-finanziarie della Regione, nonché dei dati utili alla valutazione e verifica degli effetti e dell'efficacia delle stesse politiche, in itinere ed ex – post;

c bis) realizzazione e gestione di specifiche azioni e progetti affidati dalla Giunta regionale, aventi prioritariamente carattere sperimentale e innovativo, coerenti con le funzioni dell'Agenzia di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo.

Omissis.».

Note all'art. 22:

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 17 aprile 2001, n. 11, recante “Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di competenza della Regione o di enti da essa delegati - Ulteriori modificazioni della legge regionale 28 maggio 1980, n. 57 (Nuova disciplina delle tasse sulle concessioni regionali) e modificazioni della legge regionale 21 ottobre 1997, n. 30 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)” (pubblicata nel B.U.R. 2 maggio 2001, n. 20), come integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2 Accertamento delle violazioni ed irrogazione delle sanzioni.

1. La struttura regionale o degli enti delegati competente in materia di tributi accerta formalmente le violazioni di cui all'articolo 1 e irroga le sanzioni previste per le violazioni stesse,

secondo i procedimenti disciplinati dagli articoli 16 e 17 del D.Lgs. n. 472/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

1 bis. Le sanzioni per omesso e insufficiente versamento, unitamente alla somma dovuta a titolo di tributo e le sanzioni per ritardato versamento possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662).».

- Si riporta il testo dell'art. 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della L. 23 dicembre 1996, n. 662" (pubblicato nel S.O. alla G.U. 8 gennaio 1998, n. 5), come modificato dai decreti legislativi 5 giugno 1998, n. 203 (in G.U. 1° luglio 1998, n. 151), 30 marzo 2000, n. 99 (in G.U. 26 aprile 2000, n. 96) e dalla legge 13 dicembre 2010, n. 220 (in S.O. alla G.U. 21 dicembre 2010, n. 297):

«17.

Irrogazione immediata.

1. In deroga alle previsioni dell'articolo 16, le sanzioni collegate al tributo cui si riferiscono possono essere irrogate, senza previa contestazione e con l'osservanza, in quanto compatibili, delle disposizioni che regolano il procedimento di accertamento del tributo medesimo, con atto contestuale all'avviso di accertamento o di rettifica, motivato a pena di nullità.

2. È ammessa definizione agevolata con il pagamento di un importo pari ad un terzo della sanzione irrogata e comunque non inferiore ad un terzo dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

3. Possono essere irrogate mediante iscrizione a ruolo, senza previa contestazione, le sanzioni per omesso o ritardato pagamento dei tributi, ancorché risultante da liquidazioni eseguite ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, concernente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi, e ai sensi degli articoli 54-bis e 60, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, recante istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto. Per le sanzioni indicate nel periodo precedente, in nessun caso si applica la definizione agevolata prevista nel comma 2 e nell'articolo 16, comma 3.».

Nota all'art. 23:

- Il testo dell'art. 7 della legge regionale 12 novembre 2002, n. 21, recante "Interventi per la certificazione di sistemi della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza e dell'etica nelle imprese umbre", (pubblicata nel B.U.R. 27 novembre 2002, n. 51), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 7

Elenco regionale delle imprese certificate.

1. È istituito l'elenco delle imprese certificate, presenti in Umbria, per l'adozione di sistemi di gestione della qualità, del rispetto ambientale, della sicurezza del lavoratore e della responsabilità sociale, secondo gli standard riconosciuti da organismi di normazione internazionali e/o nazionali.

2. Le modalità di tenuta dell'elenco, suddiviso per tipologia di certificazione e categoria d'azienda, sono disciplinate dalla Giunta regionale.

3. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale ed è pubblicato nel Bollettino Ufficiale con periodicità annuale.]] Abrogato.

Nota all'art. 24:

- Il testo vigente dell'art. 6 della legge regionale 5 marzo 2009, n. 4, recante "Disposizioni collegate alla manovra di bilancio 2009 in materia di entrate e di spese" (pubblicata nel S.S. n. 2 al B.U.R. 6 marzo 2009, n. 10, E.S.), come modificato e integrato dalla legge regionale 12 febbraio 2010, n. 9 (in S.S. n. 3 al B.U.R. 17 febbraio 2010, n. 8) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 6

Misure per il sostegno al reddito dei soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali.

1. I lavoratori interessati da crisi aziendali o occupazionali posti in cassa integrazione e i lavoratori interessati agli interventi di cui all'articolo 19 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale), convertito, con modificazioni, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, possono usufruire, fino ad un massimo complessivo annuo di euro 5.000,00 dovute dal nucleo familiare anagrafico, del beneficio della sospensione del pagamento, per l'anno 2009, delle tasse, tariffe, canoni comunque denominati che siano corrispettivo o correlati al godimento dei seguenti servizi pubblici:

- asili nido;
- mense scolastiche;
- trasporti scolastici;
- servizi idrici integrati;
- gas per riscaldamento e usi domestici;
- servizio di igiene ambientale.

2. Il beneficio di cui al comma 1 si applica anche ai lavoratori che, nell'anno 2009, siano interessati dai contratti di solidarietà o posti in mobilità indennizzata ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223 (Norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione, attuazione di direttive della Comunità europea, avviamento al lavoro ed altre disposizioni in materia di mercato del lavoro).

3. Gli oneri finanziari conseguenti alla sospensione di cui ai precedenti commi e sopportati dalle aziende pubbliche e private erogatrici dei servizi sono posti a carico del bilancio regionale.

4. La Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle Autonomie Locali, disciplina con proprio regolamento le modalità ed i termini di attuazione della presente disposizione.

5. Per gli interventi di cui ai commi precedenti è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2942 n.i.).

6. I lavoratori di cui ai commi 1 e 2, nonché i lavoratori che per effetto di crisi aziendali o occupazionali abbiano perso il posto di lavoro a far data dal 1° gennaio 2009, possono beneficiare della sospensione del pagamento delle rate di mutuo immobiliare comprensive di capitale e interessi stipulato per l'acquisto e/o per la ristrutturazione dell'abitazione principale del nucleo familiare.

6 bis. I lavoratori di cui ai commi 1, 2 e 6 nonché i lavoratori dipendenti in condizioni di disagio economico residenti o domiciliati in Umbria che, pur avendo maturato il diritto ad ottenere il normale trattamento retributivo a partire dal 1 gennaio 2011, hanno maturato un credito complessivo dall'impresa pari o

superiore a tre mesi di stipendio, possono beneficiare dell'anticipazione parziale del trattamento retributivo o di integrazione salariale ovvero di mobilità, maturato e non percepito, per un importo massimo non superiore ad euro 2.000,00 da parte di banche appositamente convenzionate con Gepafin S.p.A..

7. Il beneficio della sospensione di cui al comma 6 può essere richiesto a fronte di postergazione delle rate di mutuo immobiliare assistita da garanzia, per un importo massimo di euro 20.000,00, a valere su di un apposito Fondo istituito presso Gepafin S.p.A.

7 bis. L'anticipazione delle mensilità di cui al comma 6 bis può essere richiesta per un periodo da dodici mesi a ventiquattro mesi consecutivi, con beneficio di garanzia a valere sul Fondo istituito presso Gepafin S.p.A. di cui al comma 7. La garanzia del Fondo è riferita all'importo in linea capitale dell'anticipazione. Gli interessi, gli oneri accessori e le spese di qualunque natura sull'anticipazione sono a carico dei beneficiari.

8. Il beneficio spetta per le rate di mutuo che scadano entro il 31 dicembre 2013 e per un periodo massimo di ammortamento dello stesso mutuo di 24 mesi.

9. La Giunta regionale disciplina, con proprio regolamento, le modalità ed i termini di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6 bis, 7, 7 bis e 8 del presente articolo.

10. Per gli interventi di cui ai commi da 6 a 9 è autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.365.000,00, con imputazione alla UPB 08.1.017 n.i. denominata "Interventi di sostegno al reddito di soggetti interessati da crisi aziendali o occupazionali" (cap. 2943 n.i.).

11. Al finanziamento dell'onere complessivo di euro 2.365.000,00 si provvede mediante utilizzo di pari disponibilità, per competenza e per cassa, sulla UPB 06.2.002 per euro 235.000,00, sulla UPB 15.1.003 per euro 1.316.000,00, sulla UPB 15.3.002 per euro 634.000,00 e sulla UPB 16.1.002 per euro 180.000,00.

12. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui al presente articolo è determinata annualmente con la legge regionale finanziaria, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.».

Nota all'art. 25:

- Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 15 aprile 2009, n. 6, recante "Istituzione del Centro per le pari opportunità e attuazione delle politiche di genere nella Regione Umbria" (pubblicata nel B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18 Norma finanziaria.

1. Al finanziamento della presente legge per l'esercizio 2009 si fa fronte con imputazione alla unità previsionale di base 13.1.009 denominata "Azioni per le pari opportunità" (cap. 2539 N.I.) utilizzando le risorse disponibili nella medesima unità previsionale di base (cap. 2540) previste nel bilancio di previsione 2009 per il finanziamento della legge regionale 18 novembre 1987, n. 51.

1 bis. Per il finanziamento degli interventi previsti all'articolo 2 è autorizzata per l'anno 2011 la spesa di euro 30.000,00 con imputazione, in termini di competenza e di cassa, alla unità previsionale di base 13.01.009 denominata "Azioni per le pari opportunità" (cap. 2538 n.i.).

2. Per gli anni 2010 e successivi l'entità della spesa di cui ai commi 1 e 1 bis è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale, ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

3. La Giunta regionale, a norma della vigente legge regionale di contabilità, è autorizzata ad apportare le conseguenti variazioni di cui ai precedenti commi, sia in termini di competenza che di cassa.».

Note all'art. 26:

- La legge regionale 15 aprile 2009, n. 7, recante “Sistema Formativo Integrato Regionale”, è pubblicata nel B.U.R. 22 aprile 2009, n. 18.
- Il testo dell'art. 2, comma 1, lett. i) della legge regionale 25 novembre 1998, n. 41, recante “Norme in materia di politiche regionali del lavoro e di servizi per l'impiego” (pubblicata nel S.O. n. 3 al B.U.R. 2 dicembre 1998, n. 72), è il seguente:

«Art. 2
Azioni e strumenti.

1. La Regione, in coerenza con gli indirizzi della programmazione regionale ed in attuazione dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 469 del 1997, per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, promuove:
Omissis.
i) sistema informativo lavoro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo n. 469 del 1997;
Omissis.».

- Il decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76, recante “Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53”, è pubblicato nella G.U. 5 maggio 2005, n. 103.
- Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante “Codice in materia di protezione dei dati personali”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 29 luglio 2003, n. 174.

Nota all'art. 27:

- Il testo vigente degli artt. 13, comma 2 e 17 della legge regionale 13 maggio 2009, n. 11, recante “Norme per la gestione integrata dei rifiuti e la bonifica delle aree inquinate” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 20 maggio 2009, n. 23), come modificato ed integrato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 13
Piano d'ambito.

Omissis.
2. Il Piano d'ambito tiene conto della situazione esistente e stabilisce gli obiettivi da conseguire nel rispetto di quanto previsto dal Piano regionale. A tal fine costituiscono elementi essenziali del Piano d'ambito:
a) le modalità organizzative per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata di ogni singolo comune, al fine di conseguire gli obiettivi previsti dalla programmazione regionale nell'intero territorio di ciascun ATI. Tali modalità sono diversamente articolate in funzione delle caratteristiche insediative e delle dinamiche di produzione dei rifiuti;

- b) le modalità per la progressiva estensione dei servizi di tariffazione di cui all'articolo 42 nel rispetto del regolamento di cui all'articolo 238, comma 6 del d.lgs. 152/2006;
- c) le tariffe riferite ai diversi servizi organizzati nell'ATI;
- d) i criteri per l'assimilazione dei rifiuti nel rispetto delle linee guida stabilite dalla Giunta regionale;
- [e) gli studi di fattibilità degli impianti previsti per soddisfare i fabbisogni di trattamento e smaltimento alla luce delle indicazioni del Piano regionale, incluse le stazioni di trasferimento e gli impianti a supporto delle raccolte differenziate. Per gli impianti previsti sono definiti i tempi e i relativi costi per la loro realizzazione e gestione;]* Abrogata.
- f) le quote di rifiuti speciali non recuperabili che possono essere smaltite a discarica tenendo conto delle specifiche indicazioni fornite dal Piano regionale;
- g) la stima dei fabbisogni di trattamento e smaltimento di rifiuti inerti in modo da garantire la tendenziale autosufficienza della gestione di tale flusso sulla base delle previsioni del Piano regionale; ai fini della stima di nuovi impianti sono considerate le eventuali iniziative già presenti sul territorio;
- h) l'individuazione, nel rispetto del Piano regionale, delle aree ove localizzare gli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti urbani nonché, considerata la rilevanza pubblica che assume la corretta gestione dei rifiuti inerti, delle aree ove localizzare gli impianti di iniziativa pubblica necessari al soddisfacimento dei fabbisogni;
- i) le attività e le risorse finanziarie previste per le attività di informazione e comunicazione di cui all'articolo 25;
- l) il piano finanziario che deve indicare, in particolare, le risorse disponibili, quelle da reperire, nonché i proventi derivanti dall'applicazione della tariffa per la gestione dei rifiuti di cui all'articolo 42 per il periodo considerato;
- m) le modalità di assegnazione dei contributi e di irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 21 ai comuni in funzione dei risultati di raccolta differenziata conseguiti.

Art. 17

Affidamento del servizio di trattamento termico.

1. L'ATI, sede dell'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico dei rifiuti previsto dal Piano regionale, procede all'affidamento della progettazione, costruzione e gestione dell'impianto nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa comunitaria e statale in materia, privilegiando il ricorso alle migliori tecnologie disponibili che garantiscano alta efficienza, elevati standard di protezione ambientale e costi di gestione sostenibili.
2. Qualora l'impianto di trattamento termico e valorizzazione del contenuto energetico sia riferito al bacino di più ATI gli accordi di programma per la gestione dei flussi di cui all'articolo 15, comma 3 riguardano anche le modalità per la realizzazione delle attività di cui al comma 1.
3. La gestione del servizio di trattamento termico è separata da quella del servizio di cui all'articolo 16.
4. Il trattamento termico è effettuato al raggiungimento del valore complessivo del quaranta per cento di raccolta differenziata calcolata sulla media ottenuta dagli ATI interessati alla realizzazione dell'impianto; alla verifica del raggiungimento del suddetto obiettivo si procede con le modalità previste dalla presente legge.
5. Al personale interessato del servizio di trattamento termico si applicano le disposizioni di cui all'articolo 202, comma 6 del d.lgs. 152/2006.
- 5 bis. L'ATI di cui al comma 1, presenta alla Regione, entro il 31 dicembre 2011, uno studio finalizzato all'individuazione del sito ove realizzare l'impianto di trattamento termine ai fini della verifica di cui all'articolo 3, comma 3, lettera a). Lo studio è realizzato nel rispetto dei criteri del Piano regionale di cui all'articolo 11 e delle linee guida per la redazione dei Piani*

d'ambito adottate dalla Regione ai sensi dell'articolo 48, comma 2.».

Note all'art. 28:

- Il testo dell'art. 5, primo comma della legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8, recante “Norme sulla previdenza dei consiglieri regionali” (pubblicata nel B.U.R. 20 gennaio 1973, n. 2), come modificato dalla legge regionale 23 settembre 2009, n. 20 (in B.U.R. 30 settembre 2009, n. 43), è il seguente:

«Art. 5
Diritto all'assegno vitalizio - Requisiti di età e periodo di
contribuzione.

L'assegno vitalizio mensile spetta ai consiglieri cessati dal mandato che abbiano compiuto 65 (*) anni di età ed abbiano corrisposto i contributi per un periodo di almeno 5 anni di mandato esercitato nel Consiglio regionale dell'Umbria.

Omissis.».

() Comma così modificato (mediante sostituzione dell'originario requisito di età, 60 anni, con quello qui indicato) dall'art. 2, L.R. 23 settembre 2009, n. 20.*

- Il testo dell'art. 1, comma 2 della legge regionale 23 marzo 2000, n. 26, recante “Norme di prima applicazione della legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 - Disposizioni concernenti l'elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni” (pubblicata nel B.U.R. 31 marzo 2000, n. 19, E.S.), come modificato dalle leggi regionali 4 luglio 2003, n. 10 (in B.U.R. 16 luglio 2003, n. 29) e 16 maggio 2007, n. 17 (in B.U.R. 23 maggio 2007, n. 22), è il seguente:

«Art. 1
Disposizioni concernenti i componenti la Giunta regionale.

Omissis.

2. Ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali, è corrisposta una indennità pari a quella prevista per i consiglieri regionali, al netto delle ritenute di cui alla legge regionale 15 gennaio 1973, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni e alla legge regionale 14 gennaio 1985, n. 2.

Omissis.».

- Il testo vigente dell'art. 2 della legge regionale 10 dicembre 2010, n. 25, recante “Riduzione della spesa per gli apparati politici della Regione - Modificazioni di leggi regionali” (pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 15 dicembre 2010, n. 59), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 2
Riduzione della spesa degli organi politici regionali.

1. Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'indennità corrisposta ai membri del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17 (Disposizioni in ordine alle indennità dei consiglieri regionali), ed agli assessori regionali, è ridotta del dieci per cento, per la parte eccedente 80.000 euro[, *rispetto a quella percepita nel 2010*]. Ai fini della riduzione di cui al primo periodo non si tiene conto degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 9, del comma 2, del D.L. n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla L. 122/2010.».

- Il testo vigente dell'art. 1 della legge regionale 26 febbraio 1981, n. 9, recante "Rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale e di missione ai consiglieri regionali" (pubblicata nel B.U.R. 27 febbraio 1981, n. 11), come modificato dalle leggi regionali 20 febbraio 1984, n. 8 (in B.U.R. 24 febbraio 1984, n. 16), 12 marzo 1991, n. 4 (in B.U.R. 20 marzo 1991, n. 14), 12 dicembre 1997, n. 44 (in B.U.R. 15 dicembre 1997, n. 63), 9 giugno 1998, n. 18 (in B.U.R. 17 giugno 1998, n. 40), 4 luglio 2003, n. 10 (in B.U.R. 16 luglio 2003, n. 29), 29 luglio 2003, n. 16 (in B.U.R. 13 agosto 2003, n. 33) e 10 dicembre 2010, n. 25 (in S.O. n. 1 al B.U.R. 15 dicembre 2010, n. 59) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 1

Rimborso spese di permanenza nella sede regionale.

1. A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a:

a) tre ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 17, quale parte fissa;

b) un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), per la partecipazione alle riunioni degli organi dei quali i consiglieri sono componenti. Ai fini di cui al primo periodo si considerano il Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, la Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, le Commissioni permanenti, speciali e di inchiesta, i Comitati permanenti, il Collegio dei revisori dei conti.

1.1 La diaria di cui alla lettera b), del comma 1:

a) non è corrisposta in caso di assenza a tutte le sedute degli organi indicati nella stessa lettera;

b) è ridotta in proporzione alle assenze dei consiglieri alle sedute degli organi di cui sono componenti. La partecipazione a tutte le sedute comporta la corresponsione di un quarto della parte fissa di cui alla lettera a), del comma 1. L'assenza a tutte le sedute comporta la mancata corresponsione della quota di cui al secondo periodo.

1.2 A titolo di rimborso per le spese di permanenza nella sede regionale, ai consiglieri componenti della Giunta regionale ed ai componenti della Giunta che non sono consiglieri regionali è corrisposta una diaria mensile nella misura netta pari a quattro ventesimi del trattamento complessivo mensile dei magistrati di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, della L.R. n. 17/2007.

1-bis. Per il Presidente del Consiglio regionale ed il Presidente della Giunta regionale, il rimborso delle spese di permanenza nella sede regionale è definito rispettivamente dall'Ufficio di presidenza e dalla Giunta regionale.

1-ter. Le indennità di cui ai commi 1 e 1-bis decorrono per il Presidente della Giunta e per i consiglieri regionali dalla data della proclamazione, per il Presidente del Consiglio dalla data dell'elezione, per i componenti della Giunta dalla data della nomina.

2. La diaria non è corrisposta qualora il consigliere regionale sia sospeso dalla carica ai sensi del comma 4-bis dell'art. 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall'art. 1 della legge 12 gennaio 1994, n. 30.

2-bis. *L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale definisce con proprio atto il regime delle assenze di cui alla lettera a) del comma 1.1.».*

Nota all'art. 29:

- Il testo vigente dell'art. 18 della legge regionale 3 agosto 2010, n. 19, recante "Istituzione dell'Azienda territoriale per l'edilizia residenziale della Regione

Umbria - ATER regionale” (pubblicata nel B.U.R. 5 agosto 2010, n. 36, E.S.), come modificato dalla legge regionale 25 novembre 2010, n. 23 (in S.O. al B.U.R. 26 novembre 2010, n. 56) e dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 18

Norme finali, transitorie e di prima applicazione.

1. Il Consiglio di amministrazione è nominato, ai sensi dell'articolo 4, entro il 30 novembre 2010, esercita le proprie funzioni a partire dal 1° gennaio 2011 e, nella prima seduta, nomina il Direttore generale.
 2. Le norme abrogate ai sensi dell'articolo 19 continuano ad applicarsi fino al 31 dicembre 2010.
 3. Gli organi in carica alla data del 1° agosto 2010 continuano ad esercitare le loro funzioni fino al 31 dicembre 2010, fatte salve l'approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione al 31 dicembre 2010. L'approvazione del bilancio consuntivo e le attività di rendicontazione devono essere concluse entro e non oltre il *30 aprile 2011* senza oneri aggiuntivi.
 4. Qualora, in sede di prima applicazione del regolamento di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), si dovessero rilevare esuberi nella dotazione organica del personale, l'ATER regionale, previo accordo con le Organizzazioni sindacali, può adottare apposite misure finalizzate ad incentivare la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro dei dipendenti in possesso di requisiti idonei, in conformità alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.
 5. *Il Consiglio di Amministrazione adotta il regolamento contabile e il regolamento di organizzazione di cui all'articolo 15 rispettivamente entro il 31 maggio 2011 e entro il 31 dicembre 2011 e il bilancio di previsione entro il 31 marzo 2011.*
- 5-bis. Nelle more dell'adozione degli atti di cui al comma 5 l'ATER regionale si avvale, per la gestione ordinaria, del bilancio di previsione predisposto nell'esercizio finanziario 2010 dalle ATER di cui alla L.R. n. 11/2002, nonché del regolamento di organizzazione e del regolamento di contabilità adottati dalle ATER stesse.».

Note all'art. 30:

- La legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16, recante “Disposizioni in materia di dotazioni organiche e di reclutamento del personale nelle Aziende sanitarie regionali”, è pubblicata nel S.O. n. 1 al B.U.R. 16 marzo 2005, n. 12.
- Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, è pubblicato nel S.O. alla G.U. 9 maggio 2001, n. 106.

Note all'art. 31:

- Il testo vigente dell'art. 5 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (si vedano le note all'art 30), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«Art. 5

Personale amministrativo tecnico e professionale.

1. La Giunta regionale, sulla base dei criteri indicati agli articoli 3 e 4, adotta il Piano triennale di formazione finalizzato a soddisfare le esigenze di reclutamento a tempo indeterminato di

personale amministrativo *[della ex carriera direttiva]* e personale dirigenziale amministrativo, *tecnico e professionale]* delle Aziende sanitarie regionali.

2. L'accesso *alla carriera* di cui al comma 1 avviene per corso-concorso di formazione espletato dalla scuola regionale di sanità della Regione Umbria, a seguito di pubblica selezione effettuata *con procedura unica centralizzata per i fabbisogni espressi dalle Aziende sanitarie regionali.*».

- Il testo dell'art. 6 della legge regionale 23 febbraio 2005, n. 16 (si vedano le note all'art 30), come abrogato dalla presente legge, è il seguente:

«[Art. 6
Copertura posti vacanti.

1. In sede di prima applicazione e comunque non oltre un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 29 dicembre 2000, n. 401, il cinquanta per cento dei posti disponibili della qualifica di dirigente è riservato ai dipendenti delle Aziende sanitarie regionali che bandiscono il relativo concorso.

2. I dipendenti delle Aziende sanitarie regionali in possesso di diploma di laurea, provenienti dalla ex carriera direttiva dell'ente che bandisce il concorso e che hanno maturato un'anzianità di nove anni di effettivo servizio nella predetta carriera o qualifica, possono partecipare al concorso per la copertura dei posti riservati ai sensi del comma 1.

3. Il dipendente a tempo indeterminato in posizione di comando alla data di entrata in vigore della presente legge presso una delle Aziende sanitarie regionali, è inquadrato, a domanda, nel relativo posto vacante della dotazione organica, sentite le amministrazioni interessate.] Abrogato ».

Nota all'art. 32:

- Per il testo vigente dell'art. 5, comma 2 della legge regionale 16 febbraio 2005, n. 16, come modificato dalla presente legge, si vedano le note all'art. 31.

Nota alla dichiarazione d'urgenza:

- Il testo dell'art. 38, comma 1 della legge regionale 16 aprile 2005, n. 21, recante “Nuovo Statuto della Regione Umbria” (pubblicata nel B.U.R. 18 aprile 2005, n. 17, E.S.), modificata con legge regionale 4 gennaio 2010, n. 1 (in S.O. al B.U.R. 5 gennaio 2010, n. 1), è il seguente:

«Art. 38.
Pubblicazione e comunicazione

1. La legge regionale è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione entro dieci giorni dalla sua promulgazione da parte del Presidente della Regione ed entra in vigore non prima di quindici giorni dalla sua pubblicazione, salvo che la legge stessa preveda un termine diverso.
Omissis.».